Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 327

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Venerdì, 27 novembre 1981   SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 novembre 1981, n. **671.**

Concessione di un contributo di lire 400 milioni a favore della società nazionale « Dante Alighieri » per l'anno 1981.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata a favore della società nazionale « Dante Alighieri », con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 400 milioni per l'anno 1981.

Art. 2.

La società « Dante Alighieri » presenterà al Ministero degli affari esteri, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario 1980.

Il Ministero degli affari esteri provvederà a trasmettere entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione della società.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento alla società « Dante Alighieri » del contributo relativo all'esercizio finanziario 1981.

Art. 3.

All'onere di lire 400 milioni, derivante nell'anno finanziario 1981 dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1981, n. **672.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neurofisiopatologia.

Scuola di specializzazione in neurofisiopatologia

Art. 187. — La scuola di specializzazione in neurofisiopatologia ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specializzazione in neurofisiopatologia.

Art. 188. — La direzione della scuola è affidata al professore ordinario, straordinario, o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata al professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 189. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia; è richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 190. — La durata del corso di studi è di tre anni accademici e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 191. — Il numero massimo degli iscritti è di dieci per anno di corso, e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 192. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 193. — Gli insegnamenti ripartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
elementi di fisica ed elettronica biomedica;
informatica e statistica biomedica;
neurochimica;
neurofarmacologia.

2° *Anno*:

neurofisiopatologia I;
neurologia clinica;
psichiatria clinica;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
elettroencefalografia I.

3° *Anno*:

neurofisiopatologia II;
elettroencefalografia II;
elettromiografia II;
tecniche speciali di diagnostica strumentale del sistema nervoso;
elettrodiagnostica ed elettroterapia.

Art. 194. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza, sia alle lezioni sia alle esercitazioni pratiche, presso i laboratori della scuola.

Art. 195. — Per le discipline svolte in corsi pluriennali l'esame deve essere sostenuto anno per anno.

Art. 196. — Le norme per il pagamento e la dispensa delle tasse, soprattasse e contributi sono quelle della normativa vigente. Gli assistenti, i contrattisti ed i borsisti della facoltà sono dispensati dal pagamento di metà di tutti gli importi dovuti annualmente.

Art. 197. — Alla fine del corso gli allievi debbono superare, per il conseguimento del diploma di specialista in neurofisiopatologia, un esame che consiste di una prova pratica e di una discussione di una tesi scritta su un argomento di neurofisiopatologia preventivamente approvato dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1981
Registro n. 112 *Istruzione, foglio n.* 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1981, n. **673.**

Approvazione della convenzione stipulata tra l'Università degli studi di Udine ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari di Udine per la determinazione dei contributi o la concessione in uso alla Università di immobili ed attrezzature.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, n. 587, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 546, con la quale è stata istituita l'Università statale di Udine;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102: « Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione e il potenziamento delle strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste »;

Veduto in particolare l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 102, che prevede la possibilità, per l'Università di Udine, di stipulare convenzioni con enti locali o privati riuniti anche in consorzio, per la determinazione dei contributi o la concessione in uso alla Università di immobili ed attrezzature;

Veduta la convenzione stipulata in Udine il 6 febbraio 1981 tra l'Università degli studi di Udine e il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine;

Veduta la rettorale n. 8548 del 17 marzo 1981;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la convenzione sopra menzionata;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Udine il 6 febbraio 1981, tra l'Università degli studi di Udine ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, per la determinazione dei contributi o la concessione in uso alla Università di immobili ed attrezzature, annessa al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1981

PERTINI

BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1981
Registro n. 112 *Istruzione, foglio n.* 47

N. 22 di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE E IL CONSORZIO PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEGLI INSEGNAMENTI UNIVERSITARI IN UDINE.

L'anno 1981, il giorno 6 del mese di febbraio alle ore 10 in Udine, avanti a me dott. *Augusto Toselli, nato a Burano* (Venezia) il 18 novembre 1923 e domiciliato a Udine in via Antonini, 8, dirigente amministrativo dell'Università degli studi di Udine e, come tale, delegato quale ufficiale rogante a redigere e ricevere gli atti e contratti per conto e nell'interesse della amministrazione universitaria come dal decreto rettorale n. 1 del 10 febbraio 1979 ai sensi dell'art. 129 del regolamento gene-

rale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e dell'art. 8 delle istruzioni sull'amministrazione e contabilità dell'Università, emanate dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 3391 del 30 agosto 1939, ed alla presenza dei signori:

prof. Franco Frilli, nato a Trieste il 26 maggio 1936, docente di ruolo dell'Università di Udine;

sig.ra Piera Dorini, impiegata presso l'Università di Udine, nata a Sedegliano il 9 settembre 1951,

testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti:

il prof. Roberto Gusmani, nato a Novara il 18 ottobre 1935, rettore pro-tempore dell'Università degli studi di Udine ed ivi domiciliato per la sua carica, espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Udine in data 6 gennaio 1981 (allegato *A*) ed il prof. Bruno Cadetto nato a Varmo il 25 ottobre 1919 il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di presidente in rappresentanza del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo di insegnamenti universitari in Udine, approvato con decreto del prefetto di Udine in data 27 novembre 1967, n. 6237/19.3/Gab, (allegato *B*), domiciliato per la sua carica in Udine, via Mantica, 5, espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione assemblea consorziale n. 2 del 19 gennaio 1981 app.ne C.C.C. n. 4072/2.6.3. dd. 3 febbraio 1981 (allegato *C*).

Dette persone, della cui identità personale, capacità giuridica e poteri sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto dal quale risulti quanto segue:

Premesso:

che con legge 8 agosto 1977, n. 546, art. 26 è stata istituita l'Università statale degli studi di Udine e che con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102 sono state dettate norme strutturali ed organizzative;

che l'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 102/1978 ha sancito il mantenimento a favore dell'Università degli studi di Udine dell'assegnazione in uso gratuito e della destinazione degli immobili di proprietà del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, istituito con decreto del prefetto di Udine, 27 novembre 1967, n. 62/37/19.3/Gab, modificato con decreti ministeriali interni numeri 8785, 15/88.19 del 3 febbraio 1973 e 4620, 15/88.19 del 6 dicembre 1977;

che il secondo comma dell'articolo succitato stabilisce che restano fermi in favore dell'Università degli studi di Udine gli impegni assunti dal predetto Consorzio o da altri eventuali enti pubblici o privati e persone fisiche;

che per gli effetti dell'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 102/1978, tra l'Università degli studi di Udine ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, si è proceduto in data 18 dicembre 1980 alla sottoscrizione dell'atto ricognitivo assunto in data 18 dicembre 1980 al n. 12/Rep.;

che il predetto Consorzio, con deliberazione dell'assemblea consorziale n. 2 del 19 gennaio 1981, ha deciso di contribuire al funzionamento dell'Università di Udine al di là degli impegni soprandicati;

Tutto ciò premesso, l'Università degli studi di Udine ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, come innanzi rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Tutto ciò che precede forma parte integrante della presente convenzione.

Art. 2.

La finalità precipua della convenzione tra l'Università degli studi di Udine ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine è di raccordare in modo funzionale ed operativo la realtà territoriale del Friuli con le strutture statali di istruzione superiore sì da inserire l'Università di Udine nell'assetto socio-culturale e realizzare uno strumento funzionale alla rinascita economica del Friuli. La convenzione si propone l'obiettivo di creare i presupposti per permettere all Università di Udine di svolgere un nuovo ruolo scientifico sociale, così come previsto dalla legge istitutiva.

Art. 3.

Un tale modello di sviluppo dell'Università di Udine sarà attuato mediante una diretta collaborazione fra i due enti e procederà secondo la seguente articolazione:

a) mediante il recupero del patrimonio edilizio urbano già esistente e la realizzazione di nuove strutture edilizie;

b) mediante l'attivazione di servizi eventualmente integrati con i servizi della collettività;

c) mediante il potenziamento dell'attività didattica e di ricerca;

d) mediante agevolazioni all'inserimento dell'Università di Udine nei circuiti nazionali ed internazionali di relazioni utili ai fini dello sviluppo della ricerca scientifica e dell'attività didattica.

Art. 4.

Il Consorzio, su istanza dell'Università di Udine, potrà accollarsi l'onere di ristrutturazione o realizzazione di edifici, ove possibile attrezzandoli convenientemente per i fini di cui al precedente art. 3 e si farà carico di reperire gli opportuni finanziamenti; metterà, inoltre, a disposizione e concederà in uso gli immobili, ove possibile convenientemente attrezzati, di cui dovesse entrare in possesso a qualsiasi titolo. Tutto quanto sopra nell'interesse dell'Università di Udine e dello sviluppo dell'istruzione superiore.

Art. 5.

Gli immobili non di proprietà del Consorzio potranno essere messi a disposizione dell'Università di Udine, la quale, in tal caso, corrisponderà al Consorzio il costo della locazione.

Art. 6.

Il Consorzio si impegna a versare all'Università di Udine una somma annua, in contanti, pari a quanto previsto dall'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382.

Art. 7.

Il contributo del Consorzio si adeguerà automaticamente nel caso dell'emanazione di provvedimenti previsti all'ultimo inciso dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 8.

Il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine sarà rappresentato nel consiglio di amministrazione dell'Università di Udine, conformemente al disposto del già citato art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 9.

La presente convenzione, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, ha la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per eguale periodo di tempo a meno che non intervenga disdetta notificata da una delle due parti almeno un anno prima della scadenza.

Art. 10.

Al cessare della presente convenzione, tutto il materiale didattico e scientifico, tutto l'arredamento e quanto altro acquistato o comunque acquisito con i mezzi a disposizione del Consorzio, passerà di proprietà dell'Università di Udine.

Richiesto io ufficiale rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, dandone lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti, le quali, da me interpellate, prima di sottoscrivere, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alle loro volontà.

Il presente atto consta di n. 2 fogli di carta bollata, dattiloscritti da persona di mia fiducia su 7 facciate intere e 2 righe.

Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Udine, sarà registrato in esenzione delle tasse di registro e di bollo, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il rettore dell'Università di Udine
GUSMANI

Il presidente del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine
CADETTO

Il primo testimone
FRILLI

Il secondo testimone
DORINI

Registrato ad Udine in data 17 febbraio 1981 al n. 1716 - Mod. 71/M Atti pubblici - Esatte L. 80.000.

(*Omissis*).

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 ottobre 1981.

Modificazioni ai regolamenti dei fondi speciali di previdenza per i medici mutualistici ambulatoriali, generici e specialisti esterni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici nel testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, n. 142;

Visti, in particolare, gli articoli 4, secondo comma, e 14, primo comma, lettera *a*), di detto statuto concernente, rispettivamente, la possibilità per l'Ente di assumere la gestione di fondi speciali per la previdenza e l'assistenza a favore di particolari categorie di sanitari ed il compito, spettante al comitato direttivo dell'Ente stesso, di deliberare i regolamenti concernenti l'imposizione e la riscossione di contributi e la erogazione delle prestazioni dei fondi di previdenza assunti in gestione;

Visto il proprio decreto 15 ottobre 1976 di approvazione delle deliberazioni del 26 giugno 1976 e del 17 luglio 1976 con le quali il comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici ha adottato, in sostituzione del regolamento dei fondi di previdenza a favore dei medici mutualistici, i regolamenti del fondo di previdenza a favore dei medici mutualistici ambulatoriali, del fondo di previdenza a favore dei medici mutualistici generici, del fondo di previdenza a favore dei medici mutualistici specialisti esterni;

Viste le deliberazioni in data 21 febbraio 1981 con le quali il comitato direttivo dell'Ente predetto ha disposto modifiche ai tre regolamenti suindicati;

Ritenuta la necessità di apportare ai suddetti regolamenti modifiche in relazione ai problemi emersi in sede di applicazione della normativa con particolare riguardo a quelli connessi al Servizio sanitario nazionale;

Decreta:

Sono approvate, nel testo annesso al presente decreto, le deliberazioni adottate in data 21 febbraio 1981 dal comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici con le quali sono state apportate modifiche ai regolamenti appresso indicati, approvati con decreto ministeriale 15 ottobre 1976:

regolamento del fondo di previdenza a favore dei medici mutualistici ambulatoriali;

regolamento del fondo di previdenza a favore dei medici mutualistici generici;

regolamento del fondo di previdenza a favore dei medici mutualistici specialisti esterni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1981

Il Ministro: DI GIESI

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI

IL COMITATO DIRETTIVO

Visto l'art. 14, lettera *a*), dello statuto dell'Ente;

Visto il regolamento del fondo di previdenza a favore dei medici mutualistici generici approvato con decreto ministeriale 15 ottobre 1976;

Ravvisata la necessità di apportare al regolamento suddetto alcune integrazioni, precisazioni ed adeguamenti in relazione ai problemi emergenti in sede di applicazione della normativa con particolare riferimento a quelli connessi al nuovo rapporto unitario di convenzione tra i medici ed il Servizio sanitario nazionale;

Viste le proposte ed il parere favorevole espressi dal comitato del fondo ai sensi del primo comma n. 4) e nel secondo comma dell'art. 16 del citato regolamento;

Delibera

le seguenti modifiche al regolamento del fondo di previdenza per i medici mutualistici generici approvato con decreto ministeriale 15 ottobre 1976.

Art. 1 - al secondo comma si aggiunge il seguente periodo:

« I medici cessati dal rapporto professionale con gli istituti sono considerati iscritti al fondo agli effetti dei trattamenti previdenziali di cui all'art. 6 »

Art. 3 - al terzo comma le parole « precedente la data di presentazione della domanda di ammissione al riscatto » sono sostituite con: « precedente l'anno di presentazione della domanda di ammissione al riscatto, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del successivo art. 19 ».

Al quarto comma le parole « precedente la data di presentazione della domanda di ammissione al riscatto » sono sostituite con « precedente l'anno di presentazione della domanda di ammissione al riscatto ».

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Non può essere ammesso ai riscatti di cui ai precedenti primo e secondo comma, l'iscritto che alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli istituti o abbia presentato domanda di trattamento ordinario o di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del comma successivo, da meno di due anni allo stesso riscatto ovvero abbia una anzianità contributiva al fondo inferiore a cinque anni; peraltro ai fini del riscatto di cui al primo comma, il requisito di anzianità contributiva di cui sopra deve derivare da attività prestata per l'istituto o per ciascuno degli istituti per i quali è stata avanzata domanda di riscatto ».

Al sesto comma è aggiunto il seguente periodo:

Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall'ENPAM, non inferiore a sessanta giorni, comporta rinuncia al riscatto.

I commi settimo ed ottavo sono sostituiti dai seguenti:

Nei casi di cessazione del rapporto professionale con gli istituti di cui all'art. 1, nei casi di invalidità o di decesso dell'iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dell'importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all'atto del verificarsi dell'evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sulle competenze degli aventi diritto con un massimo per le pensioni di invalidità ed ai superstiti pari al 20 % dell'importo di esse.

Tuttavia, se al momento del verificarsi dell'evento, l'iscritto è, da oltre sei mesi, in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati.

Art. 5 - nel primo comma sono soppresse le parole « con quelle del fondo per l'assicurazione in caso di ricovero ospedaliero dei medici e dei loro familiari ».

Al quarto comma le parole « fino al limite massimo del 12 % annuo » sono sostituite con « fino al limite massimo, per ciascun anno, del 12 %, elevato al 18 % per ciascuno degli anni successivi al 31 dicembre 1980 ».

Art. 7 - il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età, e, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1 ».

L'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell'anzianità contributiva effettiva o riscattata, maturata dall'iscritto, in distinti periodi, presso i fondi di previdenza gestiti dall'EMPAM a favore dei medici specialisti operanti nei propri studi professionali e dei medici operanti negli ambulatori degli istituti di cui al precedente art. 1, purché derivante da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente fondo, ancorché abbia dato luogo a liquidazione del relativo trattamento ordinario.

Al terzo comma le lettere *a*), *b*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti:

a) dall'80 % dei contributi versati per ciascun anno per l'scritto ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 2 moltiplicato per il rapporto, comunque non inferiore all'unità, corrente tra l'aliquota contributiva media in vigore negli ultimi sessanta mesi, precedenti quello di cessazione dell'attività e l'aliquota indicata nella tabella *B* allegata al presente regolamento in relazione all'epoca cui si riferisce ciascun contributo. L'aggiornamento delle aliquote di cui alla tabella *B* è deliberato dal comitato direttivo dell'ENPAM sentito il comitato consultivo di cui all'art. 15, in relazione a quanto previsto al riguardo delle convenzioni uniche di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) dai contributi di riscatto di cui al primo comma dell'art. 3;

c) dai contributi di riscatto di cui al secondo comma dell'art. 3.

Al quarto comma le parole « entro il limite massimo del 12 % annuo » sono sostituite con « entro il limite massimo, per ciascun anno, del 12 %, elevato al 18 % per ciascuno degli anni successivi al 31 dicembre 1980 ».

Art. 9 - al primo comma le parole « la liquidazione di una indennità pari all'80 % dei contributi versati » sono sostituite con « una indennità costituita dalla restituzione dei contributi versati nella misura dell'80 % ».

Art. 10 - dopo il sesto comma è inserito il seguente comma settimo:

« Nel caso di cui al precedente comma, la parte di indennità costituita dai contributi di riscatto di cui alla lettera *b*) del terzo comma dell'art. 7, rivalutati a mente del quarto comma dello stesso articolo è computata al doppio del suo importo ».

Art. 12 - dopo il quinto comma è inserito il seguente comma:

« In caso di perdita del diritto a pensione da parte di uno o più superstiti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, le pensioni vengono riliquidate attribuendo ai rimanenti superstiti pensionati le aliquote previste in relazione alla nuova situazione venutasi a determinare.

Art. 13 - il primo comma è sostituito dal seguente:

Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione ordinaria o di invalidità di cui ai precedenti articoli spettano aliquote della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso. Si applicano alle predette aliquote le norme di cui al precedente art. 5.

Art. 14 - il primo comma è sostituito dal seguente:

« All'iscritto che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale e sospenda o cessi di svolgere l'attività stessa compete una indennità giornaliera di invalidità erogabile solo per periodi di invadilità precedente il compimento del settantesimo anno di età ».

Art. 19 - dopo il primo sono aggiunti i seguenti commi:

Nei casi in cui per effetto dell'attuazione del Servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, al rapporto professionale con gli istituti indicati all'art. 1 è succeduto il rapporto convenzionale per le istituzioni previste dalla legge suddetta, a tutti gli effetti del presente regolamento, il nuovo rapporto si intende in prosecuzione dei precedenti rapporti con gli istituti mutualistici.

Per i riscatti di cui all'art. 3, primo comma, inerenti a domande presentatre dopo il 31 dicembre 1978, il contributo di cui al terzo comma dello stesso articolo, è determinato con riferimento ai contributi versati fino a tale data, nel corso del rapporto professionale con l'istituto per il quale si chiede il riscatto.

TABELLA *B*

FONDO MEDICI GENERICI

Tabella dei valori convenzionali delle aliquote in relazione all'epoca cui si riferiscono i contributi

Periodo	Aliquota
dall'1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1964 . .	1 %
dall'1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1969 . .	6 %
dall'1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1970 . .	12 %
dall'1° gennaio 1971	13,50 %

IL COMITATO DIRETTIVO

Visto l'art. 14 lettera *a*), dello statuto dell'Ente;

Visto il regolamento del fondo di previdenza a favore dei medici mutualisti ambulatoriali approvato con decreto ministeriale 15 ottobre 1976;

Ravvisata la necessità di apportare al regolamento suddetto alcune integrazioni, precisazioni ed adeguamenti in relazione ai problemi emergenti in sede di applicazione della normativa con particolare riferimento a quelli connessi al nuovo rapporto unitario di convenzione tra i medici ed il servizio sanitario nazionale;

Viste le proposte ed il parere favorevole espressi dal comitato consultivo del fondo ai sensi del primo comma, n. 4, e secondo comma, dell'art. 16, del citato regolamento;

Delibera

le seguenti modifiche al regolamento del fondo di previdenza per i medici mutualisti ambulatoriali approvato con decreto ministeriale 15 ottobre 1976:

Art. 1 - al secondo comma si aggiunge il seguente periodo:

I medici cessati dal rapporto professionale con gli istituti sono considerati iscritti al fondo agli effetti dei trattamenti previdenziali di cui all'art. 6.

Art. 3 - al secondo comma le parole « secondo l'ordinamento in vigore », sono sostituite con le parole « secondo l'ordinamento in vigore all'epoca della domanda di riscatto ».

Alla fine del terzo comma è aggiunta la frase « salvo quanto disposto dall'ultimo comma del successivo art. 19 ».

Alla fine del terzo comma è aggiunta la frase « salvo quanto disposto dall'ultimo comma del successivo art. 19 ».

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Non può essere ammesso ai riscatti di cui ai precedenti primo e secondo comma, l'iscritto che alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli istituti o abbia presentato domanda di trattamento ordinario o di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del comma successivo da meno di 2 anni allo stesso riscatto ovvero abbia una anzianità contributiva al fondo inferiore a 7 anni; peraltro ai fini del riscatto di cui al primo comma, il requisito di anzianità contributiva di cui sopra deve derivare da attività prestata per l'istituto o per ciascuno degli istituti per i quali è stata avanzata domanda di riscatto.

Al sesto comma è aggiunto il seguente periodo:

Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall'ENPAM, non inferiore a sessanta giorni, comporta rinuncia al riscatto.

I commi settimo ed ottavo sono sostituiti dai seguenti:

Nei casi di cessazione del rapporto professionale con gli istituti di cui all'art. 1, nei casi di invalidità o di decesso dell'iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dell'importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all'atto del verificarsi dell'evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sulle competenze degli aventi diritto con un massimo per le pensioni di invalidità ed ai superstiti pari al 20 % dell'importo di esse.

Tuttavia, se al momento del verificarsi dell'evento, l'iscritto è, da oltre sei mesi, in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati.

Art. 5 - nel primo comma sono soppresse le parole « con quelle del fondo per l'assicurazione in caso di ricovero ospedaliero dei medici e dei loro familiari ».

Al quarto comma le parole « fino al limite massimo del 12 % annuo » sono sostituite con « fino al limite massimo, per ciascun anno, del 12 %, elevato al 18 % per ciascuno degli anni successivi al 31 dicembre 1980 ».

Art. 7 - il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, e, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1.

L'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell'anzianità contributiva effettiva o riscattata, maturata dall'iscritto, in distinti periodi, presso i fondi di previdenza gestiti dall'ENPAM a favore dei medici generici e specialisti operanti nei propri studi professionali purché derivante da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente fondo, ancorché abbia dato luogo a liquidazione del relativo trattamento ordinario.

Art. 9 - al primo comma le parole « la liquidazione di una indennità pari all'80 % dei contributi versati » sono sostituite con « una indennità costituita dalla restituzione dei contributi versati nella misura dell'80 % ».

Art. 12 - dopo il quinto comma è inserito il seguente comma:

In caso di perdita del diritto a pensione da parte di uno o più superstiti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, le pensioni vengono riliquidate attribuendo ai rimanenti superstiti pensionati le aliquote previste in relazione alla nuova situazione venutasi a determinare.

Art. 13 - il primo comma è sostituito dal seguente:

Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione ordinaria o di invalidità di cui ai precedenti articoli spettano aliquote della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso. Si applicano alle predette aliquote le norme di cui al precedente art. 5.

Art. 14 - al primo comma le parole « e sospenda la propria attività » sono sostituite con « e sospenda o cessi di svolgere la propria attività ».

Art. 19 - dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti commi:

Nei casi in cui per effetto dell'attuazione del Servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, al rapporto professionale con gli istituti indicati all'art. 1 è succeduto il rapporto convenzionale con le istituzioni previste dalla legge suddetta, a tutti gli effetti del presente regolamento, il nuovo rapporto si intende in prosecuzione dei precedenti rapporti con gli istituti mutualistici.

Per i riscatti di cui all'art. 3, primo comma, inerenti a domande presentate dopo il 31 dicembre 1978, il contributo medio annuo per un'ora di servizio settimanale di cui al terzo comma dello stesso articolo, è determinato con riferimento ai contributi ed all'orario di servizio relativi al decennio che precede il 1° gennaio 1979 od al minor tempo corrente tra la data di inizio della contribuzione e la data predetta. Per il calcolo della indennità di cui al quarto comma dell'art. 7, i contributi e l'orario di servizio inerenti il nuovo rapporto con le istituzioni previste dal Servizio sanitario nazionale, sono ripartiti e riferiti ai precedenti istituti mutualistici, in misura proporzionale alla situazione dell'anno solare precedente la successione del rapporto.

IL COMITATO DIRETTIVO

Visto l'art. 14, lettera *a*), dello statuto dell'Ente;

Visto il regolamento del fondo di previdenza a favore dei medici mutualisti specialisti approvato con decreto ministeriale 15 ottobre 1976;

Ravvisata la necessità di apportare al regolamento suddetto alcune integrazioni, precisazioni ed adeguamenti in relazione ai problemi emergenti in sede di applicazione della normativa con particolare riferimento a quelli connessi al nuovo rapporto unitario di convenzione tra i medici ed il Servizio sanitario nazionale;

Viste le proposte ed il parere favorevole espressi dal comitato consultivo del fondo ai sensi del primo comma, n. 4 e secondo comma dell'art. 16 del citato Regolamento;

Delibera

le seguenti modifiche al regolamento del fondo di previdenza per i medici mutualisti specialisti approvato con decreto 15 ottobre 1976:

Art. 1 - al secondo comma si aggiunge il seguente periodo:

I medici cessati dal rapporto professionale con gli istituti sono considerati iscritti al fondo agli effetti dei trattamenti previdenziali di cui all'art. 6.

Art. 3 - al secondo comma le parole « secondo l'ordinamento in vigore », sono sostituite con le parole « secondo l'ordinamento in vigore all'epoca della domanda di riscatto ».

Al terzo comma le parole « precedente la data di presentazione della domanda di ammissione al riscatto con un massimo di L. 1.000.000 per ciascun anno riscattato presso ciascun istituto » sono sostituite con: « precedente l'anno della presentazione della domanda di ammissione al riscatto, con un massimo di L. 1.000.000 per ciascun anno riscattato presso ciascun istituto salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 19 ».

Al quarto comma le parole « precedente la data di presentazione » sono sostituite con « precedente l'anno di presentazione ».

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Non può essere ammesso ai riscatti di cui ai precedenti primo e secondo comma, l'iscritto che alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli istituti o abbia presentato domanda di trattamento ordinario o di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del successivo comma, da meno di due anni allo stesso riscatto ovvero abbia una anzianità contributiva al Fondo inferiore a cinque anni; peraltro ai fini del riscatto di cui al primo comma, il requisito di anzianità contributiva di cui sopra deve derivare da attività prestata per l'istituto o per ciascuno degli istituti per i quali è stata avanzata domanda di riscatto.

Al sesto comma è aggiunto il seguente periodo:

Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall'ENPAM, non inferiore a sessanta giorni, comporta rinuncia al riscatto.

I commi settimo ed ottavo sono sostituiti dai seguenti:

Nei casi di cessazione del rapporto professionale con gli istituti di cui all'art. 1, nei casi di invalidità o di decesso dell'iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dell'importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all'atto del verificarsi dell'evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sulle competenze degli aventi diritto con un massimo per le pensioni di invalidità ed ai superstiti pari al 20 % dell'importo di esse.

Tuttavia, se al momento del verificarsi dell'evento, l'iscritto è, da oltre un anno, in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati.

Art. 5 - nel primo comma sono soppresse le parole « con quelle del Fondo per l'assicurazione in caso di ricovero ospedaliero dei medici e dei loro familiari ».

Al quarto comma le parole « fino al limite massimo del 12 % annuo » sono sostituite con « fino al limite massimo, per ciascun anno, del 12 %, elevato al 18 % per ciascuno degli anni successivi al 1980 ».

Art. 7 - il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, e, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1.

Gli ultimi due periodi del secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

I predetti requisiti di anzianità contributiva e di laurea sono ridotti di tre anni per gli iscritti che per almeno dieci anni hanno svolto per gli istituti mutualistici una attività per la quale sono stati esposti al rischio di radiazioni ionizzanti di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93 od hanno comunque percepito da parte degli istituti medesimi una indennità di rischio. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati si tiene conto anche dell'anzianità contributiva effettiva o riscattata maturata dall'iscritto in distinti periodi, presso i fondi di previdenza gestiti dall'ENPAM a favore dei medici generici e dei medici operanti negli ambulatori degli istituti di cui al precedente art. 1, purché derivante da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente fondo ancorchè abbia dato luogo a liquidazione del relativo trattamento ordinario.

Al terzo comma le lettere *a*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti:

a) dall'80 % dei contributi versati per ciascun anno per l'iscritto ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 2 al netto della parte eventualmente eccedente l'importo annuo di L. 6.000.000 moltiplicato per il rapporto comunque non inferiore all'unità corrente tra l'aliquota contributiva media in vigore negli ultimi sessanta mesi precedenti quello di cessazione dell'attività e l'aliquota indicata nella tabella *B* allegata al presente regolamento in relazione all'epoca cui si riferisce ciascun contributo. L'aggiornamento delle aliquote di cui alla tabella *B* è deliberato dal Comitato direttivo dell'ENPAM sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 15, in relazione a quanto previsto al riguardo dalle convenzioni uniche di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) dai contributi di riscatto di cui al primo e secondo comma dell'art. 3.

Al quarto comma le parole « entro il limite massimo del 12 % annuo » sono sostituite con « entro al limite massimo, per ciascun anno, del 12 %, elevato al 18 % per ciascuno degli anni successivi al 1980 ».

Art. 9 - al primo comma le parole « la liquidazione di una indennità pari all'80 % dei contributi versati » sono sostituite con « una indennità costituita dalla restituzione dei contributi versati nella misura dell'80 % ».

Art. 12 - dopo il quinto comma e inserito il seguente comma:

« In caso di perdita del diritto a pensione da parte di uno o più superstiti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, le pensioni vengono riliquidate attribuendo ai rimanenti superstiti pensionati le aliquote previste in relazione alla nuova situazione venutasi a determinare ».

Art. 13 - il primo comma è sostituito dal seguente:

Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione ordinaria o di invalidità di cui ai precedenti articoli spettano aliquote della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso. Si applicano alle predette aliquote le norme di cui al precedente art. 5.

Art. 14 - il primo comma è sostituto dal seguente:

All'iscritto che diviene temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale e sospenda o cessi di svolgere l'attività stessa compete una indennità giornaliera di invalidità erogabile solo per periodi di invalidità precedente il compimento del settantesimo anno di età.

Art. 19 - dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti commi:

Nei casi in cui per effetto dell'attuazione del Servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, al rapporto professionale con gli istituti indicati all'art. 1 è succeduto il rapporto convenzionale con le istituzioni previste dalla legge suddetta, a tutti gli effetti del presente regolamento, il nuovo rapporto si intende in prosecuzione dei precedenti rapporti con gli istituti mutualistici.

Per i riscatti di cui all'art. 3, primo comma, inerenti a domande presentate dopo il 31 dicembre 1978, il contributo di cui al terzo comma dello stesso articolo, è determinato con riferimento ai contributi versati fino a tale data, nel corso del rapporto professionale con l'istituto per il quale si chiede il riscatto.

TABELLA *B*

FONDO MEDICI SPECIALISTI

Tabella dei valori convenzionali delle aliquote in relazione all'epoca cui si riferiscono i contributi

Periodo	Aliquota
dall'1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1972	6 %
dall'1° gennaio 1973	12 %

Il presidente: DE LORENZO

Il segretario: POMPEO

(*Il presente decreto annulla e sostituisce l'analogo provvedimento pubblicato alla pag.* 7635 *della* Gazzetta Ufficiale *n.* 320 *del* 20 *novembre* 1981).

(6634)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 settembre 1981.

Determinazione della quota minima degli incrementi della riserva premi e della riserva sinistri dei rami danni diversi dalla R.C.A. che le imprese di assicurazione dovranno investire in beni immobili da destinarsi ad uso abitativo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante disposizioni per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 17 dicembre 1979, con il quale, in applicazione dell'art. 32 della predetta legge n. 295/1978 e su conforme indicazione del CIPE, si è provveduto a stabilire le quote massime e, ove previsto, le quote minime della riserva dei premi per rischi in corso e della riserva sinistri che le imprese di assicurazione che esercitano i rami danni potranno coprire con le singole categorie di attività indicate al primo comma dell'art. 31 della stessa legge n. 295/1978;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, che all'art. 19 prevede che sia stabilita anche la quota minima delle predette riserve che le imprese di assicurazione dovranno coprire con beni immobili da destinarsi ad uso abitativo, situati nel territorio della Repubblica e per le quote libere da ipoteche;

Vista la delibera del CIPE in data 21-27 maggio 1981;

Decreta:

A decorrere dall'esercizio 1981 le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni debbono investire in beni immobili, da destinarsi ad uso abitativo, situati nel territorio della Repubblica e per le quote libere da ipoteche, la quota minima del 6 % degli incrementi della riserva dei premi per rischi in corso e della riserva sinistri rispetto alla consistenza di tali riserve al 31 dicembre 1980.

Roma, addì 10 settembre 1981

Il Ministro: MARCORA

(6395)

DECRETO 15 ottobre 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Italia assicurazioni, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Italia assicurazioni, con sede legale in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Italia assicurazioni, con sede legale in Genova:

tariffa 2E-5%, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo crescente del 5% in progressione geometrica a partire dal secondo anno, di un capitale crescente nella stessa misura e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

tariffa 2E-10%, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo crescente del 10% in progressione geometrica a partire dal secondo anno, di un capitale crescente nella stessa misura e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

tariffa 2E-15%, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo crescente del 15% in progressione geometrica a partire dal secondo anno, di un capitale crescente nella stessa misura e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

tariffa 2E-20%, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo crescente del 20% in progressione geometrica a partire dal secondo anno, di un capitale crescente nella stessa misura e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 15 ottobre 1981

Il Ministro: MARCORA

(6698)

DECRETO 15 ottobre 1981.

Approvazione di una clausola di rivalutazione delle prestazioni, da applicare a contratti per l'assicurazione delle indennità di licenziamento, presentata dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola di rivalutazione delle prestazioni da applicare a contratti per l'assicurazione delle indennità di licenziamento integrativa delle condizioni di polizza, approvate con i decreti ministeriali 11 febbraio 1942, 19 giugno 1942, 25 novembre 1971;

Vista la clausola di rivalutazione allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la clausola di rivalutazione delle prestazioni, integrativa delle condizioni di polizza approvate con i decreti ministeriali 11 febbraio 1942, 19 giugno 1942, 25 novembre 1971, presentata dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano, con sede legale in Milano.

Roma, addì 15 ottobre 1981

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6548)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 7 ottobre 1981, n. 674.

Modificazioni allo statuto del « Fondo pensioni per il personale del Banco di Roma ».

N. 674. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono approvate le modificazioni allo statuto del « Fondo pensioni per il personale del Banco di Roma », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1951, n. 759.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1981
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 158

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1981, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 115, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 1° settembre 1981, il prefetto dott. Raffaele Pisasale è nominato componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sostituzione del prefetto dott. Alessandro Pierangeli.

(6223)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 7 novembre 1981 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Max Alexei Faber, console generale onorario *ad personam* di Austria a Torino;

Landoaldo de Mojana, console onorario del Principato di Monaco a Milano;

Isocrates de Oliveira, console del Brasile a Trieste;

Itajuba de Almeida Rodrigues, console generale del Brasile a Genova;

Giuseppe Dormio, console onorario di Finlandia a Bari;

Inger Ronning, vice console di Norvegia a Genova;

Stanislaw Stala, console generale di Polonia a Milano;

Franco Vincenti, console di San Marino a Torino;

Agostino Pansa Cedronio, console onorario del Portogallo a Napoli;

Lucjan Polak, console di Polonia a Milano;

Giulio Vita, console onorario di Colombia a Marina di Carrara;

Aldo Soldati, console di Svizzera a Venezia;

Ewstrati Mahrdt, console generale della Repubblica federale di Germania a Genova;

Giulio Cattaneo, console di Svizzera a Napoli;

Ettore Morone, console onorario di Lussemburgo a Torino;

Lorenzo Buccellati, console generale onorario di Panama a Milano;

Orietta Casarosa de Barletto, vice console di Colombia a Genova.

(6686)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Determinazione della indennità di carica spettante ai presidenti dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 25 gennaio 1978, n. 14, con decorrenza dal 1° luglio 1980, l'indennità di carica da attribuire ai presidenti dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino è stata determinata come segue:

compenso annuo lordo ragguagliato al trattamento economico iniziale del relativo direttore generale, maggiorato del 20 %;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali previste per legge, statuto o regolamento: L. 30.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(6724)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Peco italiana, ora trasformatasi in S.p.a. IMA, in Vazia di Rieti.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 44.934.809 dovuto dalla S.r.l. Peco italiana, ora trasformatasi in S.p.a. IMA, è stato ripartito ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Rieti è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6735)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti, l'11 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 230, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana.

Medaglia d'argento

Serafino Ettore, nato il 3 settembre 1918 a Rivarolo Canavese (Torino). — Sottotenente degli Alpini, votato ad un supremo ideale di Libertà, dedicava tutto sè stesso alla lotta contro il nemico invasore. Per il grande ascendente sugli uomini e per le spiccate doti di combattente veniva nominato comandante della divisione autonoma Val Chisone. Mai fiaccato nel corpo e nello spirito né dall'ostinata e violenta resistenza del nemico né dal durissimo inverno del 1944, a capo dei suoi alpini partecipava alle più rischiose azioni contro l'avversario che presidiava in forze le Valli del Chisone, della Germanasca e della Ripa. Coronava la sua audace attività nel maggio 1945 con la liberazione di Pinerolo e con il salvataggio, dalla sicura distruzione, di un importante complesso di opere stradali ed industriali delle Valli Piemontesi. — Valli Piemontesi, marzo 1944-maggio 1945.

Croci

Scalvenzo Pietro, nato il 10 settembre 1915 a Mombello Monferrato. — Valoroso combattente, ricco di giovanile ardimento, subito dopo l'armistizio entrava nella resistenza dedicando tutto sè stesso alla causa partigiana. Il 15 ottobre 1944, in zona Cascina Marole, sorpreso da una autocolonna nemica in fase di rastrellamento, pur conscio del grave pericolo a cui si esponeva, non esitava ad impegnare l'avversario con il fuoco della propria arma automatica per consentire ai compagni di ritirarsi su posizioni più favorevoli. Ferito, gravemente, continuava a combattere fino all'esaurimento delle forze. — Colline del Monferrato, 15 ottobre 1944.

Streri Stefano, nato il 14 novembre 1923 a Cuneo. — Giovane e ardente partigiano, dotato di notevole spirito combattivo, in ogni occasione era di fulgido esempio ai compagni per slancio, ardimento e grande abnegazione. Il 21 agosto 1944, in zona Colle del Mulo, nel corso di un duro attacco da parte di preponderanti forze nemiche, accortosi che il proprio reparto stava per essere accerchiato, con il fuoco della propria arma automatica non esitava a fronteggiare l'avversario e, concentrando su di sè la violenta reazione nemica, permetteva ai suoi uomini di ripiegare su posizioni migliori. — Colle del Mulo, 21 agosto 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 231, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglie di Bronzo

Mazzacano Ugo, nato il 27 ottobre 1914 a Napoli. — Valoroso partigiano, animato da vivo amor di Patria, subito dopo l'armistizio entrava nella resistenza dedicando tutto sè stesso alla causa della libertà. Indomito ed instancabile combattente partecipava alle prime azioni di guerra svoltesi nel medio ed alto Canavese. Arrestato e sottoposto ad estenuanti interrogatori nulla rivelava che potesse nuocere al movimento clandestino. Liberato, riprendeva il suo posto di lotta che manteneva fino alla liberazione. — Canavese, settembre 1943-aprile 1945.

Moriconi Dino, nato il 10 febbraio 1924 a Genova. — Vice comandante di distaccamento dotato di notevole spirito combattivo si distingueva sin dall'inizio della lotta partigiana per ardimento e grande abnegazione. Nell'agosto 1944 nella zona di Magnasco (Val D'Aveto) a capo di pochi elementi da lui preparati all'azione attaccava un reparto avversario di gran lunga superiore per mezzi ed uomini e, dopo dura lotta, riusciva a catturare numerosi nemici e ad impossessarsi di armi e munizioni. — Magnasco (Val D'Aveto), agosto 1944.

Croce

Martinotti Bruno, nato il 20 luglio 1925 a Casale Monferrato (Alessandria). — Capo squadra partigiano dotato di notevole spirito combattivo entrava sin dai primi giorni nella resistenza prodigando ogni migliore energia per la causa della libertà. Il 22 febbraio 1945, in località Droneretto, nel corso di un duro attacco da parte di preponderanti forze nemiche, alla testa di pochi uomini affrontava la lotta con impareggiabile coraggio e sosteneva un accanito combattimento protrattosi per oltre quattro ore, riuscendo poi a mettere in fuga l'avversario che abbandonava sul posto armi e materiali. — Droneretto, Val Maira (Cuneo), 22 febbraio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 232, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Croci

Bruno Giovanni, nato il 1° dicembre 1918 ad Airasca (Torino). — Volontario sin dai primi giorni della lotta partigiana, partecipava a numerose azioni di guerra distinguendosi per coraggio, capacità e grande abnegazione. Il 28 agosto 1944, in zona Stroppo, nel corso di un capillare rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche, nell'intento di ritardarne il movimento, provvedeva con mezzi di fortuna a far brillare delle mine che interrompendo una importante arteria stradale permettevano così ai suoi uomini di ripiegare su posizioni migliori. — Stroppo, 28 agosto 1944.

Scaramozzino Domenico, nato il 7 luglio 1920 a S. Lorenzo (Reggio Calabria). — Fervente patriota, partecipava fin dai primi giorni alla lotta partigiana dimostrando indomito coraggio e ammirevole sprezzo del pericolo. Promosso comandante di distaccamento, nel corso del lungo e duro ciclo operativo riusciva a realizzare numerose azioni di guerra che infliggevano al nemico notevoli perdite in uomini e in materiali. — Valle di Susa, 2 aprile 1944-8 maggio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1981, registro n. 28 Difesa, foglio n. 354, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglie d'argento

Bianchini Giuseppe, nato il 22 marzo 1894 a Vecchiano (Pisa). — Sin dai primi giorni entrava nelle file dei combattenti della libertà con l'entusiasmo del vecchio antifascista, prodigando ogni energia per superare le notevoli difficoltà connesse con la costituzione prima del « Fronte popolare antifascista ligure », poi del « Comitato di liberazione nazionale della Liguria ». Catturato e sottoposto a crudeli torture nulla rivelava che potesse nuocere alla causa partigiana. Tradotto come ostaggio dai nazisti in fuga verso il nord, con altri compagni detenuti scampava miracolosamente alla morte mentre altri suoi commilitoni cadevano o rimanevano feriti. Esempio di alto senso del dovere, di tenace volontà e di rara perizia. — Liguria, 1° ottobre 1943-30 aprile 1945.

Galletti Enzo, nato il 28 luglio 1928 a Milano. — Giovanissimo comandante di distaccamento animato da vivo desiderio di operare per la libertà e per il riscatto della Patria, aderiva con entusiasmo al movimento della Resistenza distinguendosi ben presto per elevato senso di altruismo e grande abnegazione. Ideatore e nel contempo realizzatore di audaci azioni contro il nemico, guidava con rara perizia i suoi uomini in numerosi combattimenti sempre portati a termine con esito favorevole. Arrestato nel novembre del 1944, subiva eroicamente crudeli sevizie senza nulla rivelare che potesse nuocere alla causa partigiana. Esempio mirabile di coraggio, spirito d'iniziativa e continua dedizione al dovere. — Milano, giugno 1944-25 aprile 1945.

Medaglia di bronzo

Burzio Lorenzo, nato il 30 agosto 1923 a Carmagnola (Torino). — Valoroso combattente, animato da vivo amor di Patria, dopo l'armistizio entrava nella resistenza distinguendosi ben presto per notevoli doti di organizzatore ed elevate capacità di comando. Promosso comandante di banda, nel corso di lunghi mesi di intensa attività partigiana, riusciva ad ideare ed a realizzare numerose azioni di sabotaggio che provocavano ai nemici notevoli perdite di uomini e materiali. Il 26 aprile 1945, presso Castel Giolitti in Val Maira, mentre il nemico da posizioni favorevoli minacciava e comprometteva l'esito di una vasta azione militare partigiana, sebbene inferiore di numero, alla testa dei suoi uomini attaccava con slancio l'avversario costringendolo alla fuga e catturando prigionieri. Durante l'azione, pur ferito seriamente alla testa, continuava a combattere sino ad operazione ultimata. — Castel Giolitti, 26 aprile 1945.

(6496)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreti ministeriali 12 novembre 1981, aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province appresso indicate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Bologna:

facchini portabagagli: 31ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 647.000 mensili;

facchini mercato ortofrutticolo: 33ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 727.000 mensili;

facchinaggio con autogru: 31ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 647.000 mensili.

Provincia di Padova:

facchini portabagagli delle ferrovie dello Stato: 23ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 375.000 mensili;

facchini dei magazzini generali e doganali: 22ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 349.000 mensili;

tassisti: 18ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 268.000 mensili;

facchini e pesatori dei mercati: 25ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 430.000 mensili.

(6788)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

Corso dei cambi del 24 novembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1196,550	1196,550	1196,60	1196,550	1196,50	1196,50	1196,450	1196,550	1196,550	1196,55
Dollaro canadese	1011,800	1011,800	1012 —	1011,800	1011,70	1011,70	1011,700	1011,800	1011,800	1011,80
Marco germanico	535,700	535,700	535,50	535,700	533,83	535,70	536 —	535,700	535,700	535,70
Fiorino olandese	489,890	489,890	489,25	489,890	487,77	489,90	489,950	489,890	489,890	489,90
Franco belga	31,883	31,883	31,84	31,883	31,76	31,85	31,916	31,883	31,883	31,90
Franco francese	212,050	212,050	212,25	212,050	211,58	212,10	212,040	212,050	212,050	212,10
Lira sterlina	2286,750	2286,750	2288,80	2286,750	2281,55	2286,70	2287,050	2286,750	2286,750	2286,75
Lira irlandese	1899 —	1899 —	1898 —	1899 —	1891,65	—	1895 —	1899 —	1899 —	—
Corona danese	166,810	166,810	166,50	166,810	166 —	166,80	166,850	166,810	166,810	166,80
Corona norvegese	207,870	207,870	208,40	207,870	208,25	207,85	207,890	207,870	207,870	207,85
Corona svedese	217,990	217,990	218 —	217,990	217,92	217,95	218,150	217,990	217,990	218 —
Franco svizzero	670 —	670 —	669,25	670 —	666,75	670 —	669,940	670 —	670 —	670 —
Scellino austriaco	76,300	76,300	76,35	76,300	76,07	76,30	76,340	76,300	76,300	76,30
Escudo portoghese	18,700	18,700	18,55	18,700	18,52	18,65	18,800	18,700	18,700	18,70
Peseta spagnola	12,518	12,518	12,49	12,518	12,47	12,50	12,524	12,518	12,518	12,50
Yen giapponese	5,507	5,507	5,5250	5,507	5,51	5,50	5,500	5,507	5,507	5,60
E.C.U.	1310,860	1310,860	—	1310,860	—	—	1310,860	1310,860	1310,860	—

Media dei titoli del 24 novembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,975
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,500
» 5,50 % » » 1968-83	85,350
» 5,50 % » » 1969-84	81,750
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	71,025
» 6 % » » 1972-87	70,050
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	72,175
» 10 % » » 1977-92	78,475
» 12 % (Beni Esteri 1980)	66,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,575
» » » » 1- 1-1980/82	99,325
» » » » 1- 3-1980/82	99,150
» » » » 1- 5-1979/82	99,150
» » » » 1- 5-1980/82	98,950
» » » » 1- 6-1980/82	98,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,550
» » » » 1- 7-1980/82	98,425
» » » » 1- 8-1980/82	98,300
» » » » 1-10-1979/82	98,475
» » » » 1-10-1980/82	98,600
» » » » 1-12-1980/82	98,550
» » » » 1- 1-1980/83	98,300
» » » » 1-10-1980/83	98,825
» » » » 1- 3-1981/84	98,175
» » » » 1- 4-1981/84	98,825
» » » » 1- 6-1981/84	98,600
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,250
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,700
» » » 12 % 1- 4-1982	96,925
» » » 15 % 1- 1-1983	94,525
» » » 12 % 1-10-1983	86,600
» » » 12 % 1- 1-1984	84,425
» » » 12 % 1- 4-1984	84,275
» » » 12 % 1-10-1984	83,125
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 novembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1196,500
Dollaro canadese	1011,750
Marco germanico	535,850
Fiorino olandese	489,920
Franco belga	31,899
Franco francese	212,045
Lira sterlina	2286,900
Lira irlandese	1897 —
Corona danese	166,830
Corona norvegese	207,880
Corona svedese	218,070
Franco svizzero	669,970
Scellino austriaco	76,320
Escudo portoghese	18,750
Peseta spagnola	12,521
Yen giapponese	5,503
E.C.U.	1310,860

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a quattordici posti nel profilo professionale di paramedico (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Roma.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a quattordici posti nel profilo professionale di paramedico in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1980, n. 1684, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 302, avrà luogo in Roma alle ore 8 del giorno 29 novembre 1981, presso la scuola professionale F.S., stazione di Roma Termini, marciapiede n. 22.

(6814)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova scritta del concorso speciale pubblico, per esami, a centoventuno posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Milano.

La prova scritta del concorso speciale pubblico, per esami, a centoventuno posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Milano, indetto con decreto ministeriale 24 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 18 settembre 1981, avrà luogo sabato 2 gennaio 1982, alle ore 9,30, presso le sedi e i locali seguenti:

Milano: per tutti i candidati residenti nelle regioni Lombardia, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta, secondo la seguente ripartizione:

presso il Politecnico di Milano, via Bonardi, 9, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, K, J, I, L;

presso l'Università statale, via Festa del Perdono, 7, Milano, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere M, N, O, P;

presso l'Università statale, via Celoria, 20, Milano, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere Q, R, S;

presso l'Università statale, via del Conservatorio, 7, Milano, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere T, U, V, W, X, Y, Z.

Verona: presso la Fiera di Verona, piazzale del Lavoro n. 8/A - Z.A.I., per tutti i candidati residenti nelle regioni Abruzzo, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto.

(6793)

Diario della prova scritta del concorso speciale pubblico, per esami, a centotrentaquattro posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Roma.

La prova scritta del concorso speciale pubblico, per esami, a centotrentaquattro posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Roma, indetto con decreto ministeriale 24 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 18 settembre 1981, avrà luogo sabato 2 gennaio 1982, alle ore nove e trenta, presso le sedi e i locali seguenti:

Agrigento: presso l'istituto tecnico «Foderà», via Quadrivio Spinasanta, Agrigento, per tutti i candidati residenti ad Agrigento e provincia;

Ancona: presso l'Università degli studi, facoltà di medicina, via Grotte di Posatora, Ancona, per tutti i candidati residenti nella regione Marche e per quelli residenti a Pescara e Teramo e rispettive province;

Avellino: per tutti i candidati residenti ad Avellino e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso la scuola media statale «Dante Alighieri», via Piave, Avellino, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, K, J, I. L;

presso l'istituto d'arte «De Luca», via Tuoro Cappuccini, Avellino, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Bari: per tutti i candidati residenti a Bari e Taranto e rispettive province, secondo la seguente ripartizione:

presso la scuola media «Melo da Bari», via Maggiore Turitto, Bari, per i candidati residenti a Bari e provincia, il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, K, J, I;

presso l'istituto commerciale «Giulio Cesare», viale Einaudi, Bari, per i candidati residenti a Bari e provincia, il cui cognome inizia con le lettere L, M, N, O, P, Q, R, S, T;

presso l'istituto tecnico industriale «Panetti», via Re David, 186, Bari, per i candidati residenti a Bari e provincia il cui cognome inizia con le lettere U, V, W, X, Y, Z e per tutti i candidati residenti a Taranto e provincia;

Benevento: per tutti i candidati residenti a Benevento e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico statale geometri «G. Galilei», piazza Risorgimento, Benevento, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, K, J, I, L;

presso l'istituto tecnico commerciale «G. Alberti», piazza Risorgimento, Benevento, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Brindisi: presso l'istituto magistrale statale «Palumbo», via Achille Grandi, Brindisi, per tutti i candidati residenti a Brindisi e provincia;

Cagliari: presso il liceo ginnasio statale «Siotto Pintor», via Trento, 103, Cagliari, per tutti i candidati residenti nella regione Sardegna;

Caltanissetta: presso l'istituto tecnico commerciale «Mario Rapisardi», viale Regina Margherita, 27, Caltanissetta, per tutti i candidati residenti a Caltanissetta e provincia;

Campobasso: presso la scuola media «Montini», via Scarano, Campobasso, per tutti i candidati residenti nella regione Molise;

Caserta: per tutti i candidati residenti a Caserta e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso il liceo scientifico «A. Diaz», via Ceccano, Caserta, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E, F, H, K, J, I, L, M, N;

presso l'istituto tecnico industriale «Giordani», via Laviano, Caserta, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Catania: presso il circolo didattico «Filippo Corridoni», via Maratona, 2 (piazza Spedini), Catania, per tutti i candidati residenti a Catania e provincia;

Catanzaro: per tutti i candidati residenti a Catanzaro e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico industriale «Scalfaro», piazza Matteotti, Catanzaro, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere B, C, D, E, F;

presso la scuola media «Mazzini», via Maddalena, Catanzaro, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, G, H, K, J, I, L, M, N, O;

presso la scuola media «Chimirri», via Marincola Pistoia, Catanzaro, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Chieti: presso l'istituto tecnico industriale « Luigi di Savoia », via Daragona, Chieti, per tutti i candidati residenti a Chieti e provincia;

Cosenza: presso l'istituto tecnico industriale « Antonio Monaco », via Popilia, Cosenza, per tutti i candidati residenti a Cosenza e provincia;

Enna: presso l'istituto tecnico commerciale « duca d'Aosta », viale Diaz, 29, Enna, per tutti i candidati residenti a Enna e provincia;

Firenze: presso l'Università degli studi, facoltà d'ingegneria, viale Morgagni, 44, Firenze, per tutti i candidati residenti nelle regioni Toscana ed Emilia-Romagna;

Foggia: per tutti i candidati residenti a Foggia e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso la scuola media statale « Saverio Altamura », rione Candelaro, Foggia, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, K, J, I, L;

presso l'istituto commerciale mercantile « Giannone », via Sbano, 5, Foggia, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Frosinone: per tutti i candidati residenti a Frosinone e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso la scuola media statale « Aldo Moro », via Mastruccia, Frosinone, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E, F;

presso la scuola media « Umberto I », via Marittima, 728, Frosinone, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere G, H, K, J, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Genova: presso la Fiera del Mare, facoltà d'ingegneria, padiglione D, piazzale Kennedy, Genova, per tutti i candidati residenti nelle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta;

L'Aquila: per tutti i candidati residenti a L'Aquila e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'Università degli studi, facoltà d'ingegneria, località Roio, L'Aquila, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, K, J, I, L, M, N, O, P;

presso l'Università degli studi, Palazzo Carli, piazza Rivera, L'Aquila, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Latina: per tutti i candidati residenti a Latina e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso la scuola media statale « Aleardo Aleardi », viale Giulio Cesare, 20, Latina, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D;

presso l'istituto tecnico commerciale « Vittorio Veneto », viale Mazzini, 4, Latina, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere E, F, G, H, K, J, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Lecce: presso l'istituto tecnico commerciale statale « Enrico Fermi », via Merine, 5, Lecce, per tutti i candidati residenti a Lecce e provincia;

Messina: per tutti i candidati residenti a Messina e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto magistrale « Ainis », via Antonello Fleri (provinciale Messina), Messina, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, K, J, I;

presso la facoltà di magistero, via Concezione, 8, Messina, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere L, M, N, O, P;

presso la facoltà di economia e commercio, via dei Verdi, Messina, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Napoli: per tutti i candidati residenti a Napoli e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso la facoltà di ingegneria - Politecnico, piazzale Tecchio, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, E, F;

presso la facoltà di ingegneria - Biennio, via Claudio, 2, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera C;

presso l'istituto professionale per il commercio « Salvator Rosa », piazza Cavour, 25, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera D;

presso il convitto nazionale « Vittorio Emanuele », piazza Dante, 41, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere G, H, K, J, I, L, N, O;

presso la scuola media statale « Don Bosco », via Don Bosco, 8, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera M;

presso l'istituto tecnico industriale « Fermi », corso Malta, 141, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere P, Q, S;

presso l'istituto Padri Salesiani « Menichini », via Don Bosco, 8, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere R, T, U;

presso il Palazzo uffici finanziari, via Diaz, 11, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere V, W, X, Y, Z;

Padova: presso l'istituto tecnico industriale « Marconi », via Manzoni, 80, Padova, per tutti i candidati residenti nelle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Lombardia;

Palermo: presso la Fiera del Mediterraneo, piazza Generale Cascino, Palermo, per tutti i candidati residenti a Palermo e Trapani e rispettive province;

Perugia: presso l'istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II », piazzale Anna Frank, 11, Perugia, per tutti i candidati residenti nella regione Umbria;

Potenza: per tutti i candidati residenti nella regione Basilicata, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto magistrale « Emanuele Gianturco », via Vaccaro, 39, Potenza, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, K, J, I, L, M, N;

presso il liceo ginnasio « Q. O. Flacco », via Vaccaro, 37/A, Potenza, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Ragusa: presso il liceo ginnasio « Umberto I », via Marsala, 1, Ragusa, per tutti i candidati residenti a Ragusa e provincia;

Reggio Calabria: per tutti i candidati residenti a Reggio Calabria e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso la scuola media statale « Diego Vitrioli », via Possidonea, 19, Reggio Calabria, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C;

presso il liceo scientifico statale « Leonardo da Vinci », via Possidonea, 8, Reggio Calabria, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere D, E, F, G, H, K, J, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Rieti: per tutti i candidati residenti a Rieti e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso la scuola media statale « Basilio Sisti », via della Fontanella, Rieti, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, K, J;

presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Ezio Vanoni », via degli Olmi, Rieti, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Roma: per tutti i candidati residenti a Roma e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso il liceo classico « Giulio Cesare », corso Trieste, 48, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera A;

presso il Palazzo dei Congressi, piazzale Kennedy - E.U.R., Roma, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere B e V;

presso la Fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera C;

presso l'istituto tecnico « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera D, da « D'Abbieri » a « De Gasperis »;

presso il liceo scientifico « Kennedy », via N. Fabrizi, 7, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera D, da « De Gaudio » a « De Santis »;

presso l'istituto tecnico industriale « Fermi », via Trionfale, 8737, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera D, da « De Sario » a « Di Ruzza »;

presso il liceo classico « F. Vivona », via della Fisica, 14, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera D, da « Disa » a fine lettera;

presso il liceo scientifico « XXIII », via Tuscolana, 388, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere E, Q, U, Z;

presso il liceo scientifico «Cavour», via Vittorino da Feltre, 5, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera F, da «Fabbretti» a «Fidanza»;

presso il liceo classico «Augusto», via Gela, 14, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera F, da «Fidei» a fine lettera;

presso l'istituto tecnico commerciale «Giovanni da Verrazzano», via Ferrini, 83, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera G, da «Gaballo» a «Giustozzo»;

presso l'istituto tecnico commerciale geometri «Valadier», via Valadier, 37, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera G, da «Gizzi» a fine lettera;

presso l'istituto magistrale «Oriani», piazza Indipendenza, 7, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere H, K, J, N, W, X, Y;

presso l'istituto magistrale «Margherita di Savoia», via Cerveteri, 53, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere I, O;

presso il Palazzo degli Esami, via G. Induno, 4, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera L;

presso il Palazzo dello Sport, piazzale dello Sport - E.U.R., Roma, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere M e S;

presso l'istituto tecnico commerciale «Michelangelo», via Cavour, 258, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera P, da «Pacca» a «Paolotti»;

presso il liceo classico «Virgilio», via Giulia, 38, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera P, da «Paolozza» a «Pescatori»;

presso il liceo classico «Mamiani», viale delle Milizie, 30, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera P, da «Pesce» a «Pirchio»;

presso l'istituto tecnico commerciale «Quintino Sella», via Portico d'Ottavia, 69, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera P, da «Piredda» a «Potente»;

presso il liceo scientifico «Keplero», via Segrè, 8, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera P, da «Potentini» a fine lettera;

presso l'istituto tecnico industriale «Galilei», via Conte Verde, 51, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera R, da «Rabottino» a «Rossi»;

presso l'istituto tecnico geometri «De Nicola», via Tuscolana, 388, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera R, da «Rossicone» a fine lettera;

presso l'istituto tecnico commerciale «Ruiz», viale Africa, 109, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera T, da «Tabacchi» a «Torroni»;

presso l'istituto tecnico geometri «L. B. Alberti», viale Civiltà del Lavoro, 4, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera T, da «Torta» a fine lettera;

Salerno: per tutti i candidati residenti a Salerno e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'Università degli studi, facoltà di giurisprudenza, via Prudente, Salerno, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, C;

presso il liceo scientifico statale «Giovanni da Procida», via Manganario, Salerno, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere B, D, E, F, G, H, K, J, M;

presso il liceo ginnasio statale «Torquato Tasso», piazza San Francesco, 1, Salerno, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere I, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Siracusa: presso l'istituto tecnico commerciale statale «Alessandro Rizza», via A. Diaz, 12, Siracusa, per tutti i candidati residenti a Siracusa e provincia;

Viterbo: presso l'istituto tecnico commerciale statale «P. Savi», viale Raniero Capocci, 36, Viterbo, per tutti i candidati residenti a Viterbo e provincia.

(6794)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1981, n. **16**.

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, relativa all'ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, viene aggiunto il seguente periodo: «Gli interventi operativi non comprendono né la raccolta o lo smaltimento delle acque piovane relativi ad opere di urbanizzazione, ne i lavori di cui agli articoli 12 e 64 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523».

Art. 2.

L'art. 2 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dal seguente:

«Se non disposto diversamente nella presente legge o in altre leggi provinciali, le attribuzioni in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di polizia idraulica nell'ambito delle competenze trasferite alla provincia autonoma di Bolzano sinora svolte dall'ingegnere capo del genio civile, dal prefetto o dal magistrato alle acque, sono esercitate dall'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo. Alla stessa azienda sono demandate inoltre le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, trasferite alla provincia autonoma di Bolzano».

Art. 3.

L'art. 3 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dal seguente:

«L'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo provvede alla tenuta del catasto idrico.

Le rilevazioni, delimitazioni ed i relativi aggiornamenti del demanio idrico, previa classificazione dei corsi d'acqua a carattere torrentizio, sono eseguiti direttamente dall'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.

La giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, può a sua volta incaricare studi professionali specializzati.

Qualora un comune o una comunità di valle volesse eseguire in proprio rilevazioni o studi necessari per l'aggiornamento del catasto idrico secondo le direttive fornite dall'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, la giunta provinciale può corrispondere un contributo a carico della provincia fino ad una percentuale da fissare con regolamento di esecuzione.»

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, viene sostituito dai seguenti:

«Spetta all'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo predisporre in tempo utile il piano e il programma annuale dei lavori e delle opere di cui all'art. 8 della presente legge; il piano ed il programma sono da sottoporre alla giunta provinciale per l'approvazione anche in vista dell'intesa ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

Nell'ambito del programma annuale dei lavori approvato dalla giunta provinciale, l'assessore competente autorizza l'esecuzione dei lavori riferibili ai singoli progetti con decreto, impegnando contemporaneamente la spesa prevista.

Fatti salvi gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 11 della presente legge, resta la facoltà di integrare o modificare compatibilmente con l'intesa di cui al secondo comma il programma annuale per adeguarlo alle sopravvenute necessità sistematorie; in tal caso le modifiche e le integrazioni, predisposte dall'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, vengono deliberate, su proposta dell'assessore competente, dalla giunta provinciale con singoli e motivati provvedimenti. »

Art. 5.

La lettera *c*) dell'art. 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituita dalla seguente:

« eseguire in economia, con fondi messi a disposizione, le opere previste dai progetti di cui all'art. 8 della presente legge, nonché tutti i servizi e acquisti che il funzionamento della azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo richiede e che vengono fissati di volta in volta con deliberazione della giunta provinciale all'atto dell'autorizzazione di spesa; possono pure eseguirsi in economia, ai sensi dell'art. 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, gli studi e i rilevamenti per la compilazione dei progetti e la redazione dei progetti stessi, nonché i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche e sul demanio idrico o delle rispettive ordinanze. »

Nell'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole « ruolo tecnico » vengono sostituite dalle parole « ruolo speciale dei servizi forestali ».

Art. 6.

Fra il primo e il secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, vengono inseriti i seguenti due commi:

« Ferma restando la competenza dei comuni e dell'assessorato ai lavori pubblici della provincia autonoma di Bolzano, nonché la facoltà della giunta provinciale di accordare sussidi ai comuni ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, l'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo può, compatibilmente con i propri programmi annuali, eseguire lavori diretti ad arrestare il movimento di frane minaccianti abitati o zone di produzione o di espansione esistenti nei piani urbanistici comunali all'entrata in vigore della presente legge.

Il progetti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, i lavori previsti dal successivo art. 11, nonché i lavori forestali eseguiti in economia ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 47, non sono sottoposti all'esame della commissione consultiva per gli acquisti e le forniture di cui alla legge provinciale 11 giugno 1972, n. 14, né ad alcuna autorizzazione paesaggistica o urbanistica, fatta eccezione per i magazzini di deposito con alloggi di servizio e officine meccaniche, nonché per le nuove grandi inalveazioni non considerate di somma urgenza ai sensi dell'art. 11, le quali comunque devono essere conformi alle previsioni del piano urbanistico comunale, né a qualsiasi altro esame o nullaosta prescritto dalle vigenti norme provinciali o regionali, ad esclusione del parere tecnico-economico previsto dalla legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21. »

Nella lettera *c*) dell'art. 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, dopo la parola « paravalanghe » viene soppressa la parola « anche ».

Nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, dopo le parole « giunta provinciale » vengono inserite le parole « o dell'assessore competente ».

Art. 7.

All'art. 9 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, viene aggiunto il seguente art. 9-*bis*:

« La progettazione delle opere è eseguita dall'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo o viene affidata, in casi di particolare necessità, a privati professionisti iscritti ai relativi albi.

L'incarico di progettazione ai liberi professionisti viene conferto dall'assessore competente, su proposta dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, con appositi disciplinari contenenti le caratteristiche delle singole opere.

La relativa spesa viene impegnata con decreto assessorile. »

Art. 8.

Nella lettera *b*) dell'art. 10 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, dopo le parole « ed affini » viene inserita la seguente dizione: « o, per i lavori di forestazione di cui all'art. 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, lavoratori agricoli ».

Art. 9.

L'art. 11 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dal seguente:

« Nel caso si rendessero necessari i lavori di cui all'art. 8 della presente legge, in circostanze di somma urgenza nelle quali ogni indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione, un funzionario dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo compilerà un verbale in cui descriverà in modo succinto i danni procurati e le loro conseguenze, nonché i modi per ripararli e approssimativamente l'importo necessario.

L'amministratore, previa autorizzazione dell'assessore competente, dispone l'inizio e le modalità dei lavori.

Qualora un'opera iniziata d'urgenza non venisse approvata nella successiva seduta della giunta provinciale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi. In tal caso sarà provveduto alla liquidazione delle sole spese sostenute per la parte eseguita.

Gli interventi e le opere di cui al primo comma del presente articolo possono essere realizzati anche con opere aventi carattere definitivo, quando siano più economiche e meglio rispondenti alle pubbliche esigenze.

Gli interventi preventivi devono essere coordinati, ove esistano, con i piani di bacino in corso di studio o di attuazione, di cui possono costituire parte integrante ».

Art. 10.

Il collaudo delle opere eseguite in economia ai sensi delle leggi provinciali 12 luglio 1975, n. 35, 29 novembre 1973, n. 83, 13 settembre 1973, n 47, e regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dal personale tecnico dei ruoli agrari e forestali costituisce prestazione professionale anche per i funzionari della amministrazione provinciale e va retribuita direttamente agli interessati in base alle tariffe professionali dell'ordine cui il collaudatore ha titolo per appartenere.

I funzionari di cui sopra non iscritti ai rispettivi albi di cui alla legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81, devono avere prestato servizio nel ruolo speciale dei servizi forestali per un periodo di almeno 10 anni.

Qualora la spesa finale non superi 80 milioni, l'atto di collaudo può essere sostituito a tutti gli effetti da un certificato di regolare esecuzione predisposto dal direttore dei lavori e rilasciato da un funzionario nominato dall'assessore competente in materia.

In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari che abbiano progettato o diretto i lavori.

Per il collaudo delle opere precitate l'assessore competente nomina, con incarico scritto, il collaudatore in base alle disposizioni del secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e provvede con proprio decreto all'impegno delle spese connesse con il collaudo o rispettivamente con l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

Il terzo comma dell'art. 12 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, viene soppresso.

Art. 11.

L'art. 14 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dal seguente:

« Il demanio idrico provinciale, passato alla provincia autonoma di Bolzano con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1973, n. 115, è costituito dai corsi d'acqua e dai laghi demaniali, dalle opere di protezione delle acque, di contenimento delle stesse e di difesa del suolo, con le relative strutture accessorie e di servizio.

Esso comprende:

a) per i corsi d'acqua:

1) l'alveo, il greto e le sponde;

2) gli argini, i terrapieni, le opere di protezione o di contenimento con le relative strutture accessorie e di servizio. Se mancano le opere di cui sopra, il limite demaniale dei corsi è dato dal livello di piena normale e per i corsi d'acqua aventi carattere torrentizio dal livello di piena straordinaria;

b) per i laghi:

1) l'alveo, le sponde, le spiagge;

2) gli argini, i terrapieni e le opere di protezione o di contenimento con le relative strutture accessorie e di servizio;

c) le altre opere di protezione delle acque, di contenimento delle stesse e di difesa del suolo con le relative strutture accessorie e di servizio anche se non ubicate a contatto dei corsi d'acqua e dei laghi; fra tali opere sono comprese quelle per la stabile correzione dei corsi d'acqua e dei laghi, per la sistemazione dei terreni sui versanti, i paravalanghe, le officine, i cantieri permanenti, i magazzini di deposito, gli alloggi di servizio e le opere idrauliche in genere ».

Art. 12.

Dopo l'art. 14 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è inserito il seguente art. 14-*bis*:

« La proprietà dei beni del demanio idrico provinciale viene accertata con decreto del presidente della giunta provinciale oppure acquistata o espropriata con altro titolo idoneo previsto dalle leggi.

Il decreto presidenziale dovrà precisare che la demanialità ha carattere originario.

Esso sarà notificato ai proprietari tavolari di superfici che vengono dichiarate di pertinenza del demanio idrico provinciale, con l'indicazione dell'ufficio in cui potranno prendere visione degli atti e degli elaborati tecnici relativi.

Il decreto dovrà pure contenere l'avvertenza che contro di esso potrà essere proposta opposizione alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla notifica.

Tale decreto sarà inoltre pubblicato per notizia nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, parte III, con l'indicazione dell'ufficio in cui si potrà prendere visione degli atti e degli elaborati tecnici e con l'avvertenza che contro di esso potrà essere proposta opposizione, da chi non sia stato notificato direttamente alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla pubblicazione.

La giunta provinciale si dovrà pronunciare sulle opposizioni nei successivi sessanta giorni con provvedimento definitivo.

Qualora l'opposizione contestasse in tutto o in parte il titolo di acquisto sotto il profilo originario, la giunta provinciale potrà nel provvedimento definitivo riconoscere il diritto all'indennizzo, da fissare ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, limitatamente a quella parte non riconosciuta acquistata a titolo originario e impegnare contemporaneamente la relativa spesa qualora sia intervenuta l'accettazione dell'indennità.

Qualora dalle opere di regolazione derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non occupato, questo vantaggio sarà estimato e detratto dall'indennità.

I provvedimenti definitivi del presidente della giunta provinciale o della giunta provinciale sono titoli per l'intavolazione della proprietà a nome della provincia.

I provvedimenti di cui al comma precedente non sono soggetti alle norme della legge provinciale sui masi chiusi ».

Art. 13.

All'art. 15 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, vengono aggiunti i seguenti commi:

« Per le derivazioni dei corsi d'acqua ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche e integrazioni, si può prescindere dalle distanze minime di cui ai commi precedenti.

Nella fascia di rispetto di cui al terzo comma è consentita, previa autorizzazione dell'assessore competente, la riduzione della distanza minima prescritta, nel caso di ricostruzione e/o ampliamento di edifici esistenti ».

Art. 14.

Il primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è soppresso

L'art. 18 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dal seguente:

« La proprietà sulle accessioni fluviali di cui agli articoli 941 e seguenti del codice civile, può essere intavolata agli aventi diritto per la quota loro spettante in base ad un decreto del presidente della giunta provinciale.

Il sopraccitato decreto non è soggetto alla legge provinciale sui masi chiusi ».

Art. 15.

L'art 19 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dal seguente:

« L'accesso al demanio idrico provinciale, per il servizio di controllo, per i rilievi necessari, nonché per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 8 della presente legge, regolarmente approvati, non può essere in alcun modo vietato dai proprietari confinanti, ai quali per eventuali danni verrà corrisposto un equo indennizzo, stimato dall'ispettorato dell'agricoltura o delle foreste ».

Art. 16.

Il primo comma dell'art. 22 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dai seguenti:

« I depositi cauzionali delle concessioni vengono determinati come segue:

a) nella misura non inferiore al canone per l'estrazione di materiale dal demanio idrico;

b) nella misura non inferiore ad un'annualità per concessioni riguardanti gli attraversamenti, l'affitto o l'occupazione di terreno demaniale se la concessione comporta l'esecuzione di lavori.

L'amministrazione può subordinare le altre autorizzazioni alla costituzione di un deposito cauzionale quando le opere o i lavori siano reputati tali da poter arrecare danni o pregiudizi al demanio idrico. Le cauzioni verranno fissate in base all'entità dei lavori e all'ammontare del danno che può derivare alle opere e alle loro pertinenze ».

Fra il secondo e il terzo comma dell'art. 22 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è inserito il seguente comma:

« Quando le opere da eseguirsi sono soggette al godimento di un contributo provinciale, al posto della cauzione può essere trattenuto dal contributo l'importo corrispondente al valore della cauzione stessa ».

L'ultimo comma dell'art 22 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dai seguenti:

« In caso di trasgressione, senza pregiudizio delle sanzioni amministrative di cui all'art. 26 della presente legge, la cauzione viene devoluta all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte, qualora il trasgressore non vi abbia provveduto entro il termine stabilito dall'amministratore.

Verificatosi il caso di esecuzione d'ufficio, la somma concretamente necessaria e risultante da apposita perizia effettuata da un funzionario dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, è prelevata con provvedimento dell'amministratore dal deposito cauzionale.

Qualora non sia stato effettuato un deposito cauzionale o questo risulti insufficiente, la somma occorrente è riscossa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ».

Art. 17.

L'art. 26 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dal seguente:

« Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque abusivamente estragga o asporti dal demanio idrico provinciale materiale di qualunque genere in particolare, ghiaia, sabbia, ciottoli o altre materie, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a L. 10.000.000; il trasgressore soggiace, inoltre, all'obbligo del pagamento del valore commerciale del materiale asportato;

b) chiunque senza autorizzazione realizzi opere, scavi e depositi, anche di carattere precario, nell'alveo, sulle sponde o entro le distanze prescritte, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 10.000.000;

c) chiunque abusivamente occupi terreni appartenenti al demanio idrico provinciale o li attraversa con ponti, funivie, linee elettriche, telefoniche, fognature, acquedotti, piste da sci e simili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 2.000.000;

d) chiunque abusivamente tagli, danneggi o bruci le piante sul demanio idrico provinciale ovvero eserciti il pascolo sulle sponde e sugli argini, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000 a L. 500.000;

e) chiunque, in qualsiasi periodo, bruci abusivamente le piante sul demanio idrico provinciale soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000 a L. 500.000;

f) chiunque non ottemperi alle ordinanze emesse dagli organi competenti nell'ambito della presente legge, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 5.000.000;

g) chiunque non osservi le prescrizioni generali o speciali della concessione, licenza o autorizzazione, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a L. 3.000.000;

h) ogni altra opera o attività abusiva di cui agli articoli 93 e seguenti del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 5.000.000.

Il trasgressore è tenuto, inoltre, al ripristino, a proprie spese, allo stato primitivo oppure al restauro o al risarcimento in denaro del danno arrecato al demanio idrico provinciale. Se il trasgressore non ottempera alla relativa ordinanza entro il termine prefissato, può essere provveduto d'ufficio. Alla riscossione delle somme dovute si procede, su richiesta dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, mediante esecuzione forzata in osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici».

Nell'art. 5 della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, vengono soppresse le parole «degli argini dei corsi d'acqua».

Art. 18.

La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale rispetto a quelli derivanti dalle autorizzazioni di spesa per l'applicazione della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recate dalla legge finanziaria per l'anno 1981 e previsti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 2 luglio 1981

MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 1981, n. 17.

Rendiconto generale della provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *luglio* 1981)

(*Omissis*).

(6191)

LEGGE PROVINCIALE 9 luglio 1981, n. 18.

Modifiche all'art. 13 della legge provinciale 27 ottobre 1979, n. 15, all'art. 14 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, concernenti l'ordinamento del personale, e agli articoli 11 e 17 della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, sulla salute mentale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 28 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 27 ottobre 1979, n. 15, l'art. 13 della medesima è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° luglio 1978, la progressione di classe ed economica del personale medico della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi di salute mentale è quella prevista, a livello nazionale, per il personale medico ospedaliero a tempo pieno o a tempo definito, oltre le altre indennità ospedaliere comprese quelle per missioni di servizio.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il personale delle carriere esecutiva e ausiliaria del suddetto ruolo è inquadrato nei seguenti livelli retributivi stabiliti per il personale ospedaliero nazionale:

a) 5° livello: personale della carriera esecutiva di qualsiasi qualifica; infermieri psichiatrici della carriera ausiliaria in possesso del diploma di infermiere professionale o dei diplomi di infermiere generico e infermiere psichiatrico conseguito a seguito di corso annuale, ovvero di diploma di infermiere psichiatrico conseguito a seguito di corso biennale;

b) 3° livello: infermieri psichiatrici della carriera ausiliaria in possesso di diploma di infermiere psichiatrico conseguito a seguito di corso annuale.

L'inquadramento nei nuovi livelli avviene mediante attribuzione delle classi stipendiali intermedie e degli aumenti periodici di stipendio spettanti in relazione all'anzianità complessivamente maturata e riconosciuta nelle carriere di provenienza, con l'aggiunta delle relative indennità ospedaliere.

Per il personale di cui ai precedenti commi rimane ferma la misura dell'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti provinciali.

Qualora il nuovo trattamento economico complessivamente spettante per stipendio, indennità pensionabile e indennità non pensionabile a carattere fisso e continuativo sia inferiore allo stipendio maturato nella qualifica della carriera di provenienza, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile in misura non superiore al 50% dell'assegno stesso a seguito di ogni attribuzione di successive classi di stipendio, di inquadramenti in livelli stipendiali superiori ovvero di miglioramenti economici a carattere generale.

Il trattamento economico del personale provvisorio è quello iniziale del corrispondente livello retributivo.

Nei riguardi del personale di cui al precedente secondo comma troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1980 le norme giuridiche ed economiche derivanti dai nuovi accordi nazionali unici per il personale ospedaliero, a cominciare da quelle aventi validità per il triennio 1° luglio 1979-30 giugno 1982».

Art. 2.

(1) Nell'art. 11, lettera *d*), della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, le parole «almeno un biennio di anzianità di servizio» vengono sostituite dalle seguenti: «almeno un biennio di attività in strutture psichiatriche o strutture analoghe. Almeno un anno del suddetto biennio deve essere stato prestato dopo il conseguimento della laurea o della specializzazione in psicologia».

Art. 3.

(1) Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 9 maggio 1980, n. 10, è inserito il seguente:

«L'indennità di cui al precedente comma è corrisposta, inoltre, alle stesse condizioni al personale provinciale cui spetta il trattamento economico previsto a livello nazionale per il corrispondente personale ospedaliero. L'indennità è corrisposta dalla data di applicazione del predetto trattamento e comunque con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1979».

Art. 4.

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1980, fra il terzo e il quarto comma dell'art. 14 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, è inserito il seguente comma:

«Il limite massimo individuale di prestazioni di lavoro straordinario per il personale ausiliario tecnico addetto alla conduzione di autovetture provinciali è aumentato a 60 ore mensili».

Art. 5.

(1) Nell'art. 17, primo comma, della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, dopo la parola «medici» vengono aggiunte le parole «e per psicologi».

Art. 6.

(1) Il numero dei sociologi di cui alla tabella *A* allegata alla legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, è aumentato di una unità; il numero degli infermieri psichiatrici previsto dalla tabella *C* allegata alla stessa legge, modificata con l'art. 9 della legge provinciale 27 ottobre 1979, n. 15, è aumentato di 10 unità.

Norma transitoria e disposizioni finanziarie e finali

Art. 7.

(1) Agli infermieri psichiatrici che alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, erano in servizio presso la colonia agricola per infermi di mente di Stadio-Vadena e che, in esecuzione di detta legge, sono stati adibiti al servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale generale di Bolzano, viene corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1980, un compenso giornaliero pari al 75% dell'indennità di missione stabilita per la generalità dei dipendenti provinciali.

(2) Il compenso di cui al precedente comma è corrisposto per le giornate di effettivo servizio presso la nuova sede e cessa con la data dell'eventuale trasferimento di residenza nel comune di Bolzano, ovvero con il definitivo trasferimento nei ruoli nominativi del personale delle unità sanitarie locali, di cui alla legge provinciale 16 maggio 1980, n. 11. Il compenso cessa in ogni caso allo scadere di due anni dalla concessione, anche se nel frattempo non si sia verificato alcuno dei due trasferimenti.

Art. 8.

(1) Il personale di cui al secondo comma, lettera *b*), del precedente art. 1, consegue l'inquadramento nel 5° livello retributivo stabilito per il personale ospedaliero nazionale a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento, con esito positivo, di un ulteriore corso annuale di qualificazione professionale psichiatrica, organizzato dall'amministrazione provinciale.

Art. 9.

(1) L'onere derivante dagli articoli 1 e 6 della presente legge, valutato complessivamente in lire 100 milioni, è posto a carico dello stanziamento iscritto al cap. 12100 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che presenta la disponibilità occorrente.

(2) L'onere derivante dagli articoli 4 e 7 della presente legge, valutato complessivamente in lire 20 milioni all'anno a decorrere dal 1980, farà carico agli appositi stanziamenti annuali sui capitoli di bilancio, denominati rispettivamente « Compensi al personale per lavoro straordinario » e « Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale ». Le quote di spesa relativa all'anno 1980 e all'anno 1981 sono poste a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 12110 e 12115 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981, che presentano sufficiente disponibilità.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 9 luglio 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 15 luglio 1981, n. **19**.

Istituzione di corsi di preparazione professionale per assistenti geriatrici e familiari e modifica della legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 28 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata ad istituire ed a gestire corsi di formazione per assistenti geriatrici e familiari nell'ambito della formazione professionale di cui al testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.

La giunta provinciale può, altresì, autorizzare e finanziare eventuali analoghi corsi istituiti e gestiti da enti pubblici e privati nell'ambito del territorio provinciale.

Art. 2.

Fine dei corsi di cui al precedente art. 1 è la formazione professionale dell'assistente geriatrico e familiare. L'assistente geriatrico e familiare deve essere in possesso delle conoscenze teorico-pratiche necessarie per operare in modo autonomo e responsabile in ogni settore o servizio di assistenza all'anziano o alla famiglia, con la costante attenzione a favorire il rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita.

Art. 3.

Per l'ammissione alla frequenza dei corsi di cui al precedente art. 1 i richiedenti devono:

a) avere compiuto il diciassettesimo anno di età;

b) essere in possesso del diploma della scuola d'obbligo.

Art. 4.

La durata minima dei corsi è di un anno. Essi prevedono complessivamente non meno di 1600 ore di insegnamento, di cui il 50% dedicato alle lezioni teoriche e il rimanente 50% al tirocinio pratico. Per i frequentanti i corsi si applicano le provvidenze di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.

Art. 5.

Le lezioni teoriche prevedono la trattazione obbligatoria delle seguenti materie:

principi generali, organizzazione e funzionamento dei servizi sociali e sanitari;

finalità, contenuti e organizzazione dei servizi di aiuto domiciliare alla famiglia e all'anziano;

elementi di psicologia generale, psicopatologia e psicoigiene;

elementi di sociologia generale, della famiglia e dell'anziano;

nozioni generali di previdenza e assicurazioni sociali;

nozioni generali sull'organizzazione dello Stato e degli enti locali;

nozioni generali di diritto privato;

nozioni generali di legislazione assistenziale;

economia domestica e della comunità;

elementi di igiene della persona e della casa;

elementi di alimentazione e dietetica;

elementi teorico-pratici di animazione, attivazione e terapia occupazionale dell'anziano;

elementi di anatomia e fisiologia generale.

Tutte le materie di cui al primo comma sono trattate con specifica attenzione alle particolarità e alla problematica della famiglia e dell'anziano.

Il numero minimo di ore delle singole lezioni teoriche, i contenuti e l'articolazione delle singole materie sono fissati con delibera della giunta provinciale, sentito il parere della commissione provinciale per l'assistenza agli anziani di cui all'art. 17 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche.

Il tirocinio pratico si effettua mediante esercitazioni guidate in servizi per anziani, residenziali e domiciliari, in servizi di assistenza domiciliare alla famiglia e in servizi ospedalieri.

La scelta dei docenti, nonché l'articolazione dei programmi, sono concordate con l'ufficio provinciale competente per l'assistenza agli anziani.

Art. 6.

L'esame finale dei corsi comprende una prova scritta, una orale e un'esercitazione pratica e verte sulle materie trattate nelle lezioni teoriche e pratiche.

Le prove di esame si svolgono dinnanzi ad una commissione composta da cinque esperti delle materie oggetto di esame, nominati dalla giunta provinciale. Le modalità dell'esame saranno determinate con regolamento di esecuzione alla legge.

A quanti superano positivamente l'esame indicato nel comma precedente viene rilasciato l'attestato di qualifica di assistente geriatrico e familiare ai sensi **e per gli effetti di cui** all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689. La relativa qualifica viene trascritta nel libretto di lavoro.

Art. 7.

I corsi di cui alla presente legge sono organizzati preferibilmente presso istituzioni residenziali per anziani. Con apposita convenzione sono da definirsi i termini e i modi di collaborazione tra l'istituzione e la provincia.

Art. 8.

All'attestato di cui al precedente art. 6 sono equiparati gli analoghi titoli conseguiti in Italia.

Art. 9.

Norma transitoria

Coloro ai quali, avendo superato l'esame finale, sia stato rilasciato il certificato di frequenza ai corsi per assistenti geriatrici organizzati dalla giunta provinciale fino al 30 giugno 1982, hanno titolo per richiedere il rilascio dell'attestato di qualifica di assistente geriatrico e familiare di cui al terzo comma del precedente art. 6.

Art. 10.

Alle spese per il funzionamento dei corsi di cui all'art. 1, previste nella misura annua massima di lire 30 milioni, e per le provvidenze di cui all'art. 4, previste nella misura annua massima di lire 10 milioni, si provvede per l'anno in corso con l'utilizzo degli stanziamenti iscritti rispettivamente ai capitolo 32105 e 32200 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che presentano la disponibilità occorrente. Le spese a carico degli anni successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

Art. 11.

La lettera *d*) dell'art. 2 della legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11, è sostituita dalla seguente dizione:

«*d*) per il riattamento e la manutenzione di immobili destinati in tutto o in parte ad attività assistenziali, nonché per l'acquisto e il riattamento di mobili, arredamento e attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività assistenziale».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 15 luglio 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 15 luglio 1981, n. 20.

Disposizioni in materia di esami per il certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 28 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la provincia autonoma di Bolzano gli esami per ottenere il certificato di idoneità previsto dall'art. 27 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147: «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modifiche, hanno luogo a Bolzano.

Art. 2.

La commissione esaminatrice è nominata dall'assessore competente in materia di sanità ed è composta:

a) dal medico provinciale o da un suo delegato che funge da presidente;

b) da un membro proposto dal commissariato del Governo;

c) da un membro proposto dalla questura di Bolzano;

d) dal capo della sezione chimica del laboratorio provinciale o da un suo delegato;

e) dal comandante del corpo dei vigili del fuoco di Bolzano o da un suo delegato.

Funge da segretario un impiegato dell'assessorato per la sanità.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Per quanto riguarda la lingua nella quale i candidati sostengono l'esame, si applicano le norme vigenti per i concorsi pubblici.

Ai componenti della commissione e al segretario sono corrisposti, ove spettino, i compensi previsti dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 15 luglio 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(6192)

LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 1981, n. 21.

Disposizioni finanziarie assunte per l'assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1981.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 28 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono trasferite a carico dell'esercizio finanziario 1981 le spese disposte a carico dell'esercizio 1980 o di esercizi precedenti, i cui stanziamenti di bilancio non poterono in tutto o in parte essere impegnati con atto amministrativo entro il 31 dicembre 1980 e furono accertati pertanto tra le economie dell'esercizio 1980. Dette spese sono autorizzate per l'anno 1981 per le stesse finalità e per gli importi indicati nell'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Sono trasferiti a carico dell'esercizio finanziario 1981, per le stesse finalità e per l'intero importo, ovvero per la quota non impegnata con atto amministrativo entro il 31 dicembre 1980 e perciò accertata tra le economie dell'esercizio 1980, i limiti d'impegno per la concessione di contributi in rate annuali o semestrali, autorizzati a carico dell'esercizio 1980 o di esercizi precedenti, indicati nell'annessa tabella *B*.

Il trasferimento dei limiti d'impegno di cui al comma precedente, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981, intendendosi le annualità già iscritte nello stato di previsione della spesa per l'anno 1981 autorizzate quali prime annualità dei rispettivi limiti d'impegno. Le annualità successive saranno iscritte nel bilancio della provincia, in deroga alle preesistenti disposizioni, per la durata indicata nella citata tabella *B*, fatta salva la facoltà di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 10 aprile 1981, n. 9.

Art. 3.

L'importo di lire 61.904 milioni accertato in economia alla chiusura dell'esercizio 1980 sul capitolo di spesa afferente il fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi, con vincolo di destinazione ad interventi nei settori dell'industria e dell'artigianato, è trasferito sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981, con uguale vincolo di destinazione.

Sui fondi globali del bilancio per l'anno finanziario 1981, destinati al finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi, sono accantonati gli ulteriori importi indicati nell'annessa tabella *C*.

Art. 4.

Le autorizzazioni di spesa a carico dell'esercizio finanziario 1981, previste dalla legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 38 (legge finanziaria 1981), sono modificate rispettivamente integrate dalle nuove autorizzazioni di spesa per gli importi indicati nell'annessa tabella *D*.

Art. 5.

La fideiussione della provincia a favore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Bolzano, di cui alla legge provinciale 22 giugno 1978, n. 31, può essere prorogata fino al 30 giugno 1982, subentrando, alla cessazione della gestione di liquidazione della cassa predetta, gli enti previsti dalle leggi sulla riforma sanitaria.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 244.051 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1, 3 e 4 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede:

per lire 210.553,1 milioni con l'applicazione di una ulteriore quota di pari importo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1980, risultante dal rendiconto generale della provincia deliberato ai sensi dell'art. 68 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8;

per lire 32.997,9 milioni con le maggiori entrate iscritte in bilancio ai capitoli 1384 e 1385 con il provvedimento di assestamento;

per lire 500 milioni con la riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso (partita n. 1 dell'allegato al bilancio n. 4).

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 1.000 milioni derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al punto n. 21 della tabella *D*, approvata con l'art. 4 della presente legge, a carico degli esercizi finanziari 1982 e 1983, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 1982-83 dal bilancio pluriennale della provincia, alla sezione 7, settore 3, stanziamenti per nuovi interventi legislativi.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 luglio 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 1981, n. 22.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 28 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare delle entrate aumentata di L. 268.483.900.000 quanto alle previsioni di competenza e di L. 210.829.436.065 quanto alle previsioni di cassa.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare delle spese aumenta di L. 268.483.900.000 quanto alle previsioni di competenza e di L. 210.829.436.065 quanto alle previsioni di cassa.

Art. 3.

La dotazione del fondo di riserva per spese obbligatorie, stabilita per l'anno finanziario 1981 dal secondo comma dello art. 4 della legge provinciale di approvazione del bilancio, è elevata di lire 2 miliardi sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Art. 4.

L'ammontare dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1980, iscritti negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1981, è aggiornato, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 10 aprile 1981, n. 9, in conformità alle risultanze per i singoli capitoli di entrata e di spesa esposte nel rendiconto generale della Provincia, deliberato ai sensi dell'art. 68 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

Art. 5.

Nell'allegato al bilancio n. 3 « Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti) », sono introdotte le seguenti variazioni aggiuntive:

	Competenza	Cassa
punto n. 5 - Concessione di contributi alla « Cooperativa di garanzia per l'acquisizione di casa in provincia di Bolzano, società cooperativa a responsabilità limitata »	70.000.000	—
punto n. 6 - Istituzione di una biblioteca provinciale per la letteratura in lingua tedesca e ladina	90.000.000	—
punto n. 7 - Disciplina dei trasporti pubblici in concessione	1.150.000.000	—
	1.310.000.000	—

Art. 6.

Nell'allegato al bilancio n. 4 « Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese in conto capitale) », sono introdotte le seguenti variazioni aggiuntive:

	Competenza	Cassa
punto n. 1 - Provvedimenti in materia di industria e artigianato	61.404.000.000	—
punto n. 2 - Disciplina dei trasporti pubblici in concessione	2.950.000.000	—
punto n. 3 - Contributi agli enti locali per la costruzione di asili-nido	1.000.000.000	—
	65.354.000.000	—

Art. 7.

Nell'allegato al bilancio n. 7 « Tabella di corrispondenza tra capitoli dei residui e capitoli della competenza » sono introdotte le variazioni aggiuntive indicate nell'annessa tabella *C*.

Art. 8.

Nell'allegato al bilancio n. 10 « Elenco delle garanzie prestate dalla provincia » è introdotta la seguente variazione aggiuntiva:

punto n. 6 - Fideiussione a favore della Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti di Bolzano e degli enti subentranti in base alla riforma sanitaria (legge provinciale 22 giugno 1978, n. 31).

Art. 9.

Nell'allegato al bilancio n. 12 « Prospetto dimostrativo delle corrispondenze e compensazioni tra assegnazioni statali o regionali a destinazione vincolata e stanziamenti nel bilancio provinciale per l'anno 1981 » è introdotta la seguente variazione:

ENTRATE

Assegnazione della Regione per la cooperazione - Cap. 2300 . . + L. 550.000.000

SPESE

Interventi a favore della cooperazione - Cap. 77000 .	+ L. 550.000.000

Art. 10.

Nel bilancio di previsione della sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi per l'anno finanziario 1981, allegato al bilancio della provincia, sono introdotte le variazioni indicate nell'annessa tabella *D.*

L'ammontare dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1980, iscritti negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di cui al comma precedente, è aggiornato in conformità alle risultanze per i singoli capitoli di entrata e di spesa esposte nel rendiconto della sezione provinciale, allegato al rendiconto generale della provincia, di cui al precedente art. 4.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 luglio 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(*Omissis*).

(6193)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 settembre 1981, n. 16-56/Legisl.

Modifica degli articoli 4, 5, 10 e 12 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, concernente: « Provvidenze a favore del commercio », approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1977, n. 23/110/Legisl., registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1978, registro n. 27, foglio n. 107.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 27 *ottobre* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, concernente: « Provvidenze a favore del commercio »;

Considerata l'opportunità di sostituire gli articoli 4, 5, 10 e 12 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1977, n. 23;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale 10 settembre 1981, n. 11145;

Decreta:

Gli articoli 4, 5, 10 e 12 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, concernente: « Provvidenze a favore del commercio », approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1977, n. 23/110/Legisl., sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 4. — La superficie di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 della legge è:

a) quella di vendita, per i negozi al dettaglio;

b) quella di somministrazione, dei servizi igienici, di cucina e delle celle frigorifere, per i pubblici esercizi;

c) quella permanentemente coperta, per i magazzini commerciali ».

« Art. 5. — Nel caso di imprese esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio nello stesso punto di vendita, ma in locali separati, o in diversi punti di vendita, la spesa massima ammissibile al contributo è quella prevista dalle lettere *a*) e *b*) rispettivamente del primo e del secondo comma dell'art. 6 della legge, a seconda che le iniziative ammesse a contributo riguardino l'attività di vendita al dettaglio o quella all'ingrosso.

Sono ammissibili ai benefici della legge le attrezzature e gli auto-motomezzi solamente se nuovi ».

« Art. 10. — Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 8 della legge, vengono attribuiti i seguenti punteggi, sommando per ciascuna iniziativa i punteggi di carattere generale a quelli specifici riferibili al settore di intervento considerato:

1) *Punteggi di priorità di carattere generale.*

Domande relative a iniziative:

di imprese danneggiate in seguito a calamità naturali	15	punti
per interventi di ristrutturazione . . .	8	»
di cooperative di consumo e loro consorzi	5	»
di imprese con dipendenti, esclusi gli apprendisti: per ciascuna unità con un massimo di 5 punti	0,50	»
di imprese con collaboratori familiari, regolarmente iscritti all'INPS: per ciascuna unità con un massimo di 2,5 punti	0,50	»
di emigrati che siano rientrati in provincia da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda	2	»

2) *Punteggi specifici di priorità comuni ai settori del commercio al dettaglio in forma fissa e dei pubblici esercizi.*

Domande relative a iniziative:

di imprese che, per varianti alla viabilità sono costrette a trasferire la propria sede . .	10	punti
di imprese che si trasferiscono nei centri storici	8	»

3) *Punteggi specifici di priorità del settore del commercio al dettaglio in forma fissa.*

Domande relative a iniziative:

di imprese aderenti a consorzi o unioni volontarie	5	punti
di imprese con una o più tabelle merceologiche ma con prevalenza settore alimentare . .	8	»
di imprese che, in possesso di autorizzazione con più tabelle merceologiche, rinunciano a singole tabelle: per ciascuna tabella rinunciata fino a un massimo di 10 punti	1	»
di imprese localizzate in strada chiusa al traffico ordinario nelle ore diurne	3	»
per acquisto di strumenti di visualizzazione del peso netto (legge n. 441/81): per ciascuno strumento fino ad un massimo di 6 punti . .	2	»

4) *Punteggi specifici di priorità del settore del commercio al dettaglio in forma ambulante.*

Domande relative a iniziative:

per la costruzione di magazzini di deposito o ristrutturazione con ampliamento del magazzino esistente	7	punti
di imprese aderenti a consorzi o unioni volontarie	5	»
per acquisto di automezzi appositamente attrezzati per la vendita al dettaglio	5	»
per acquisto di strumenti di visualizzazione del peso netto (legge n. 441/81): per ciascuno strumento fino ad un massimo di 6 punti . .	2	»

5) *Punteggi specifici per il settore del commercio all'ingrosso.*

Domande relative a iniziative:

di imprese che si trasferiscono al di fuori del centro storico	5	punti
di imprese che si trasferiscono nelle zone destinate ad attività commerciale dagli strumenti urbanistici in atto	10	»
di imprese situate ad altitudine superiore ai 600 m s/m	7	»
settore alimentare	5	»

6) *Punteggi specifici di priorità nel settore dei pubblici esercizi.*

Domande relative a iniziative:

per tavole calde in zone individuate come centri industriali o commerciali dagli strumenti urbanistici in atto	10	punti
di pubblici esercizi che si trasferiscono in zone di nuovo insediamento urbano	8	»
di pubblici esercizi aderenti a consorzi o unioni volontarie	5	»
per rinnovo dei servizi igienici	5	»
per ristoranti e trattorie	8	»
per rinnovo dell'attrezzatura fissa di cucina	5	»
per ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar con apertura continuativa per tutto l'arco dell'anno	5	»
di pubblici esercizi localizzati in strada permanentemente chiusa al traffico ordinario	3	»

7) *Punteggi specifici di priorità del settore delle forme di associazionismo.*

Domande relative a iniziative:

di associazioni di consorzi	10	punti
di nuovi consorzi costituiti fra almeno 25 dettaglianti o esercenti il pubblico esercizio nonché per richieste avanzate da centrali operative di unioni volontarie	5	»
di associazioni di almeno tre imprese al dettaglio riunitesi in un unico punto di vendita: per ogni unità di vendita soppressa	3	»

I punteggi previsti al comma precedente con riferimento all'impresa o al pubblico esercizio, vanno riferiti ai punti di vendita o di somministrazione di alimenti o bevande nel caso di iniziative ad essi relativi ».

« **Art. 12.** — **Alla domanda di contributo devono essere allegate, su richiesta dell'assessorato competente in materia di** commercio, le dichiarazioni rilasciate dal comune attestanti l'esistenza delle condizioni per le quali il richiedente otterrà l'assegnazione di specifici punteggi relativamente ai seguenti dati:

condizione di emigrato;

danno derivante da calamità naturali;

variante alla viabilità;

strade permanentemente chiuse al traffico ordinario (per i pubblici esercizi);

strade chiuse al traffico ordinario nelle ore diurne (per il commercio al dettaglio);

zone industriali e commerciali;

strade situate in centro storico (per i soli casi di trasferimento);

zone di nuovo insediamento urbano;

trasferimenti in zone destinate al commercio;

trasferimenti dal centro storico (per il commercio all'ingrosso);

rinuncia a tabelle merceologiche;

prevalenza del settore alimentare (per il commercio al dettaglio) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, addì 14 settembre 1981

MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1981
Registro n. 52, *foglio n.* 167

(6572)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813270)